



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Le principali novità della Legge di Bilancio 2025 e la riforma del reddito di lavoro autonomo
- La riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali nel decreto di revisione delle imposte IRPEF e IRES



GENNAIO 2025

INDICE

Le principali Scadenze del Periodo

Le principali scadenze del primo trimestre 2025.....	03
<i>a cura di Luca Recchia</i>	

Novità in Breve

Le principali novità della Legge di Bilancio 2025 e la riforma del reddito di lavoro autonomo.....	13
<i>a cura di Stefano Rossetti</i>	
Le novità 2025 in tema di bonus edilizi.....	20
<i>a cura di Luca Malaman</i>	

Soluzioni di Pratica Fiscale

La riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali nel Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.....	28
<i>a cura di Vincenzo Verrusio</i>	
I nuovi parametri per la determinazione delle società non operative.....	37
<i>a cura di Emanuele Pisati</i>	
Crediti d'imposta 4.0 e 5.0: con il 2025 cambiano gli scenari.....	41
<i>a cura di Massimo Gamberoni</i>	

Primi passi per la Lettura e la Redazione del Bilancio d'Esercizio

La gestione dei fondi per rischi e oneri.....	46
<i>a cura di Federico Dal Bosco</i>	

Schede Operative di Sintesi

Le nuove norme in tema di rateazione delle cartelle esattoriali: cosa cambia dal 1° gennaio 2025.....	55
<i>a cura di Luca Recchia</i>	

Strumenti Operativi di Lavoro

Il contratto di sponsorizzazione sportiva.....	58
<i>a cura di Laura Gaburro</i>	

Focus Intelligenza Artificiale per Collaboratori dello Studio

5 modi in cui l'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il lavoro in ufficio.....	62
<i>a cura di Mario Alberto Catarozzo</i>	

Le principali scadenze del primo trimestre 2025



A cura di Luca Recchia

Con il periodo di imposta 2025, inizia un nuovo anno fiscale. L'appuntamento dei contribuenti propone sin da subito una moltitudine di date e adempimenti. Si consideri inoltre che l'esercizio 2025 rappresenta un periodo ricco di novità, conseguenti all'approvazione di diversi decreti collegati alla c.d. riforma fiscale. Si annoverano pertanto in questa sede le principali scadenze fiscali riguardanti il primo trimestre del periodo 2025.

VERSAMENTO IVA MENSILE, RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO		SCADENZA: 16 gennaio 2025
<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>Versamento dell'Iva mensile, nonché delle ritenute operate nel mese di Dicembre 2024 riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redditi da lavoro autonomo; • Redditi da lavoro dipendente; • Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; • Provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; • Prestazioni rese nei confronti di condomini. <p>Vengono altresì inclusi i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di Dicembre 2024.</p>	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di Dicembre 2024 dei redditi di cui sopra.</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.</p> <p>In base alla "tempestività" nel pagamento degli importi dovuti, il sostituto di imposta dovrà versare gli stessi, oltre agli interessi al tasso legale (pari al 2% dal 1° gennaio 2025), nonché le relative sanzioni, che variano a seconda dei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ravvedimento "sprint": utilizzabile entro 14 giorni dalla scadenza con applicazione di una sanzione pari allo 0,08% giornaliero (livello massimo, sanzione all'1,16%); • Ravvedimento breve: si tratta di quei casi in cui i versamenti vengono effettuati dal 15° giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura del 1,25%;

		<ul style="list-style-type: none"> • Ravvedimento intermedio: nell'ipotesi di versamenti effettuati oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura dell'1,38%; • Ravvedimento lungo: si applica a tutti i versamenti eseguiti entro un anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,12%; • Ravvedimento biennale: si applica a tutti i versamenti eseguiti oltre un anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,57%.
--	--	--

IN SINTESI:

Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di Dicembre 2024, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE		SCADENZA: 16 gennaio 2025
<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>I titolari di partita IVA individuale (imprenditori o liberi professionisti) che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a Euro 170.000 potevano aderire alla proroga del versamento del 2°acconto delle imposte sui redditi.</p> <p>Attenzione: la proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).</p>	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>I titolari di partita IVA individuale (imprenditori o liberi professionisti) che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a Euro 170.000.</p>	<p>RATEIZZAZIONE</p> <p>I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.</p>

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI GIUGNO E SECONDO TRIMESTRE 2024		SCADENZA: 25 gennaio 2025
<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quarto trimestre 2024 (Ottobre, Novembre e Dicembre 2024) • Mese di Dicembre 2024 	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfetario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si tenga conto che a livello sanzionatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omessa dichiarazione: comporta una sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per singolo elenco omesso; • Tardiva dichiarazione: se l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti, in questo caso la sanzione ammonta da Euro 250 a Euro 500 per singolo elenco; • Compilazione incompleta, irregolare o inesatta: in questo caso la sanzione è ridotta e varia da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun elenco
<p>IN SINTESI</p> <p>I contribuenti che effettuano operazioni attive o passive con altri operatori situati in altri stati membri UE devono provvedere a trasmettere periodicamente i modelli Intrastat riepilogativi. Questi elenchi hanno una periodicità, può essere mensile o trimestrale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trimestrali: sono coloro che hanno effettuato operazioni nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione per un ammontare trimestrale non superiore alla soglia di Euro 50.000; • Mensili: contribuenti che non si trovano nelle condizioni precedenti. <p>Le neo attività, ossia i contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore all'anno, presentano gli elenchi con cadenza trimestrale, purché la soglia sia rispettata nei trimestri già trascorsi.</p>		

TERMINE ULTIMO PER INVIO TARDIVO MODELLO UNICO E MODELLO 770		SCADENZA: 29 gennaio 2025
AMBITO OGGETTIVO I soggetti che non hanno rispettato il termine del 31 ottobre per l'invio del modello Redditi 2024 (e/o modello 770/2024 anno 2023) possono trasmettere una dichiarazione tardiva, la quale viene considerata pienamente valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi.	AMBITO SOGGETTIVO Tale adempimento (eventuale) si rivolge ai soggetti tenuti all'invio del modello Redditi 2024 anno imposta 2023, e/o modelli 770/2024 anno 2023, i quali non hanno provveduto a rispettare la scadenza del 31 ottobre 2024.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO La sanzione di 25 euro è individuata sulla base dell'art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, disposizione in base alla quale la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione (redditi, 770, IVA) è ridotta ad un decimo del minimo se questa viene presentata con un ritardo non eccedente il limite di novanta giorni. Attenzione: il termine di 90 giorni corrisponde alla data del 29 gennaio 2025, considerando che il termine per l'invio delle dichiarazioni era fissato per il giorno 31 ottobre 2024.

TRASMISSIONE DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA SECONDO SEMESTRE 2024		SCADENZA: 31 gennaio 2025
AMBITO OGGETTIVO Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria afferenti le prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche ed effettuate nel secondo semestre 2024.	AMBITO SOGGETTIVO Questo adempimento si rivolge a tutte le professioni sanitarie, nonché presidi sanitari.	

VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO		SCADENZA: 16 febbraio 2025
AMBITO OGGETTIVO Versamento delle ritenute operate nel mese di Gennaio 2025 riguardo: <ul style="list-style-type: none"> • Redditi da lavoro autonomo; • Redditi da lavoro dipendente; • Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; • Provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; • Prestazioni rese nei confronti di condomini. Vengono altresì inclusi i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di Gennaio 2025.	AMBITO SOGGETTIVO Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di Gennaio 2025 dei redditi di cui sopra.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, come precedentemente evidenziato. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.
IN SINTESI: Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di Gennaio 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.		

CONTRIBUTI INPS AR.CO		SCADENZA: 16 febbraio 2025
AMBITO OGGETTIVO Versamento della quarta rata dei contributi Inps fissi sul reddito minimale relativi alla gestione Inps Artigiani-commercianti. Il periodo di riferimento è corrispondente al quarto trimestre 2024.	AMBITO SOGGETTIVO Devono versare questi importi i soggetti titolari iscritti alla gestione Artigiani Commercianti Inps nel corrispondente periodo di riferimento. Ricordiamo che: <ul style="list-style-type: none"> • I contribuenti forfettari possono fruire di una decontribuzione pari al 33% rispetto l'importo originario; • I soggetti titolari di pensione ultra 65enni iscritti alla gestione Artigiani Commercianti possono fruire di uno sgravio contributivo inps pari al 50%. 	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Con riferimento ai contributi Inps, non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.
IN SINTESI: I contribuenti titolari di attività devono versare entro questa scadenza i contributi Inps "fissi" alla gestione artigiani commercianti. Questi contributi, calcolati sul reddito minimale, sono indipendenti dal fatturato o dal reddito dell'attività medesima.		

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL		SCADENZA: 16 febbraio 2025
AMBITO OGGETTIVO Versamento dell'autoliquidazione Inail, ovvero della prima rata dell'autoliquidazione Inail, nel caso in cui il contribuente avesse optato per il pagamento rateale. In quest'ultimo caso è ammessa la rateazione in un numero massimo di 4 rate annuali alle scadenze del: <ul style="list-style-type: none"> - 16.02.2025 - 16.05.2025 - 20.08.2025 - 16.11.2025. 	AMBITO SOGGETTIVO I soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Con riferimento ai contributi Inail non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.
IN SINTESI: I soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti devono obbligatoriamente iscriversi ai fini Inail e procedere con il calcolo dell'autoliquidazione Inail su base annuale. Quest'ultima può essere poi versata in un'unica soluzione, ovvero in un massimo di n. 4 rate annuali di pari importo.		

LIQUIDAZIONE IVA		SCADENZA: 16 febbraio 2025
AMBITO OGGETTIVO Liquidazione e versamento dell'Iva mensile relativa alle operazioni effettuate nel mese di Gennaio 2025 (per i contribuenti mensili).	AMBITO SOGGETTIVO Sono interessati dall'adempimento tutti i contribuenti che determinano l'Iva in forma mensile.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.
<p>IN SINTESI:</p> <p>Il versamento dell'Iva deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tuttavia, possono optare per la liquidazione Iva trimestrale quei contribuenti che nell'anno di imposta precedente abbiamo realizzato un volume d'affari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non superiore a Euro 500.000 nel caso di prestazioni di servizi; • Non superiore a Euro 800.000 nel caso di altre attività. <p>I contribuenti trimestrali per opzione possono quindi liquidare l'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con maggiorazione a titolo di interesse pari all'1%.</p>		

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI LUGLIO		SCADENZA: 25 febbraio 2025
AMBITO OGGETTIVO Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: <ul style="list-style-type: none"> • Mese di Gennaio 2025 	AMBITO SOGGETTIVO Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfetario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 4°TRIMESTRE		SCADENZA: 28 febbraio 2025
AMBITO OGGETTIVO Comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel quarto trimestre 2024.	AMBITO SOGGETTIVO Sono interessati dal suddetto adempimento i soggetti passivi Iva (indipendentemente dal fatto che essi siano mensili o trimestrali), con esclusione di quelli non obbligati alla presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, ovvero all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo il caso in cui, nel corso dell'anno, non siano venute meno le condizioni di esonero. L'obbligo non sussiste nei casi di mancanza di dati da compilare, mentre permane nel caso di riporti di crediti da periodi precedenti.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO <ul style="list-style-type: none"> • Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso nel caso di trasmissione di dati incompleti, inesatti oppure omessi; • Nel caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione è prevista una sanzione da Euro 500 a Euro 2.000, ridotta alla metà nel caso di trasmissione dei dati nei 15 giorni successivi la scadenza di legge (ovvero nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta e aggiornata dei dati).
IN SINTESI: I soggetti Iva sono tenuti alla trasmissione, entro questo termine, del modello LIPE, contenente i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> • Ammontare complessivo delle operazioni attive e passive del quarto trimestre 2024; • Iva esigibile e/o detratta; • Totale dell'Iva a debito o credito scaturente dal periodo; • Eventuali crediti di imposta; • Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali. 		

ROTTAMAZIONE QUATER: VERSAMENTO DELLA RATA		SCADENZA: 28 febbraio 2025
AMBITO OGGETTIVO I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione <i>quater</i> e hanno optato per il pagamento rateale dovranno effettuare il versamento della rata scadente. Il legislatore prevede un «margine» di tolleranza di n. 5 giorni, di conseguenza il versamento è considerato tempestivo laddove effettuato entro la data del 5 marzo 2025.	AMBITO SOGGETTIVO La norma risale alla Legge di Bilancio 2023. In particolare, ci si rivolge ai contribuenti aventi debiti iscritti a ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione e rientranti nel perimetro normativo. Tali contribuenti potevano presentare domanda per fruire del beneficio della Rottamazione <i>quater</i> (azzeramento di sanzioni e interessi), avente come oggetto i carichi affidati all'Agente della Riscossione dalla data del 1° gennaio 2000 alla data del 30 giugno 2022.	

VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO		SCADENZA: 16 marzo 2025
<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>Versamento delle ritenute operate nel mese di Febbraio 2025 riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redditi da lavoro autonomo; • Redditi da lavoro dipendente; • Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; • Provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; • Prestazioni rese nei confronti di condomini. <p>Vengono altresì inclusi i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di Febbraio 2025.</p>	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di Febbraio 2025 dei redditi di cui sopra.</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, come precedentemente evidenziato. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.</p>
<p>IN SINTESI:</p> <p>Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di Febbraio 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.</p>		

LIQUIDAZIONE IVA		SCADENZA: 16 marzo 2025
<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione e versamento dell'Iva mensile relativa le operazioni effettuate nel mese di Febbraio 2025 (per i contribuenti mensili); • Liquidazione e versamento dell'Iva trimestrale derivante dalle operazioni effettuate nel quarto trimestre 2024 (per i contribuenti trimestrali), al netto dell'acconto Iva già versato. E' prevista la possibilità di rateizzazione mensile del saldo Iva del quarto trimestre 2024, sino a un massimo di n. 10 rate, tramite versamento entro il giorno 16 di ogni mese (a partire da Marzo 2025), sino alla data massima del 16 Dicembre 2025. 	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>Sono interessati dall'adempimento tutti i contribuenti che determinano l'Iva in forma mensile o trimestrale</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.</p>
<p>IN SINTESI:</p> <p>Il versamento dell'Iva deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tuttavia, possono optare per la liquidazione Iva trimestrale quei contribuenti che nell'anno di imposta precedente abbiamo realizzato un volume d'affari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non superiore a Euro 500.000 nel caso di prestazioni di servizi; • non superiore a Euro 800.000 nel caso di altre attività. <p>I contribuenti trimestrali per opzione possono quindi liquidare l'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con maggiorazione a titolo di interesse pari all'1%.</p>		

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI		SCADENZA: 16 marzo 2025
<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>L'importo da versare dipende dall'ammontare del capitale sociale (o il fondo di dotazione) posseduto alla data del 1° gennaio 2025. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se questo è inferiore o pari a Euro 516.456,90, la tassa ammonta a Euro 309,87; • se il capitale sociale o il fondo supera questa soglia, l'importo si incrementa a Euro 516,46. Eventuali variazioni di capitale avranno effetto sul calcolo dell'anno successivo. <p>Si paga in misura forfetaria indipendentemente dai fogli o di libri utilizzati durante l'anno.</p> <p>Per effettuare il versamento è necessario utilizzare modello F24, sezione Erario, codice tributo "7085", anno riferimento "2025".</p>	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>La tassa vidimazione dei libri sociali è dovuta da tutte le società di capitali, quindi società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);</p> <p>L'obbligo vale anche nel caso in cui tali società siano in liquidazione.</p> <p>Soggetti esonerati</p> <p>Sono esonerate invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società cooperative e quelle di mutua assicurazione (pagheranno solamente una tassa di concessione governativa di 67 euro per ogni 500 pagine), • i consorzi (che non sono costituite come società consortili), • le società sportive dilettantistiche. 	

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI AGOSTO		SCADENZA: 25 marzo 2025
<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mese di Febbraio 2025 	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE.</p> <p>I soggetti aderenti al regime forfetario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.</p>

TRASMISSIONE TELEMATICA CERTIFICAZIONI UNICHE AUTONOMI		SCADENZA: 31 marzo 2025
<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>I soggetti sono tenuti a trasmettere telematicamente ad Agenzia Entrate le Certificazioni uniche attestanti i compensi corrisposti nel periodo 2024 verso esercenti arti e professioni, interessati o meno dalla dichiarazione precompilata.</p> <p>Resta ferma la data del 16 marzo 2025 come termine per la consegna cartacea / mail / pec / raccomandata A/R del modello CU 2025 anno 2024 in forma sintetica.</p>	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>Questo adempimento, che per il primo anno viene anticipato a questo mese, riguarda i sostituti di imposta che hanno corrisposto nel periodo 2024 compensi professionali alle partite IVA interessate/non interessate dalla dichiarazione precompilata. Ne discende pertanto, che con il mese di Marzo 2025 tutti i modelli per la comunicazione dei redditi corrisposti dovranno essere trasmessi entro il suddetto mese (e non entro il 31.10 come avveniva per gli altri esercizi).</p> <p>Per i percettori aderenti al regime forfettario si ricorda che, a partire dal periodo 2025 (CU anno d'imposta 2024), viene meno l'obbligo di trasmissione delle certificazioni uniche.</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Nel caso di trasmissione errata, ma poi sanata entro un certo numero di giorni è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Viceversa, l'omessa trasmissione della certificazione unica espone l'azienda verso l'applicazione di una sanzione.</p>

RAVVEDIMENTO SPECIALE ANNUALITÀ 2018-2022 - VERSAMENTO		SCADENZA: 31 marzo 2025
<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>I soggetti possono sanare le irregolarità dichiarative riguardanti le annualità 2018-2022 di cui sopra versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi/Irap e relative addizionali, in un'unica soluzione, ovvero in forma rateale sino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi legali con decorrenza dalla data del 31 marzo 2025.</p>	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>I soggetti aderenti al Concordato Preventivo Biennale possono sanare eventuali irregolarità dichiarative riguardanti le annualità 2018-2022.</p>	

Le principali novità della Legge di Bilancio 2025 e la riforma del reddito di lavoro autonomo



A cura di **Stefano Rossetti**

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024. La manovra inizialmente si doveva caratterizzare per misure relative al sostegno del reddito (in particolar modo per i lavoratori dipendenti), alla revisione del sistema delle detrazioni fiscali e alla lotta all'evasione. Tuttavia, durante i lavori parlamentari, sono stati approvati una serie di emendamenti che hanno introdotto una varietà di misure che, di fatto, la rendono eterogenea.

Nell'ambito del presente contributo, passeremo in rassegna le principali novità della manovra fiscale che possono essere d'interesse per i collaboratori di studio.

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024.

Le misure ivi contenute sono di diversa natura: accanto a disposizioni di carattere strutturale come quelle di sostegno al reddito, quelle relative alla revisione del sistema delle detrazioni fiscali e alla lotta all'evasione, sono presenti altre misure, anche di tipo agevolativo, che attengono a diversi settori impositivi.

Nell'ambito del presente contributo verranno illustrate le principali misure previste dalla Legge di Bilancio 2025 di maggior interesse per i collaboratori di studio.

LE MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

Una delle principali misure contenute nella Legge di Bilancio 2025 riguarda la **stabilizzazione della curva della progressività**.

Si è passati nel corso dai 5 scaglioni vigenti fino al periodo d'imposta 2022, ai quattro scaglioni per il 2023 ai tre vigenti nel 2024.

Quest'ultima previsione viene resa strutturale, dal 2025, stabilmente, il reddito complessivo ai fini dell'IRPEF verrà suddiviso sugli scaglioni riportati nella tabella seguente.

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
da 0 euro a 28.000 euro	23%
da 28.001 euro a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

Accanto a questa misura, vengono previste:

- la stabilizzazione dell'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tal modo viene confermato a regime l'ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di *no tax area* prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene, quindi, parificata a quella già vigente a favore dei pensionati;
- la diminuzione del trattamento integrativo ex articolo 1, comma 1 del D.L. n. 3/2020 di un importo pari a 75 euro (da rapportare al periodo di lavoro nell'anno). In tal modo si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina previgente. Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del D.L. n. 3/2020 per l'attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del citato Tuir, un livello più elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari. A tale inconveniente si pone rimedio con il correttivo che è stato stabilizzato, il quale, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l'innalzamento della soglia di *no tax area* da 8.173 euro a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 3/2020;
- un'indennità di importo variabile per i lavori dipendenti con un reddito annuo fino a 20.000 euro.

L'ammontare della somma spettante è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell'ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:

- non supera 8.500 euro, si applica la percentuale del 7,1 per cento;
- supera 8.500 euro ma non supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 5,3 per cento;
- supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 4,8 per cento.

La percentuale sopra indicata, una volta individuata, va applicata sull'intero reddito di lavoro dipendente e non sui singoli scaglioni di reddito;

- una detrazione di importo variabile per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo compreso tra 20.000 euro e 40.000 euro. In particolare, si prevede che, se il reddito complessivo non supera 32.000 euro, la detrazione è pari a 1.000 euro; qualora il medesimo reddito complessivo superi 32.000 euro, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzerà per i soggetti con reddito pari a 40.000 euro.

Viene previsto che l'indennità e la detrazione vengano applicate direttamente dal sostituto d'imposta nella busta paga. Se a seguito delle operazioni di conguaglio l'agevolazione dovesse risultare non spettante, il sostituto d'imposta procederà al recupero dell'importo.

La norma dispone, però, che, se l'agevolazione non spetta per un importo superiore a 60 euro, il recupero avviene in dieci rate di pari ammontare.

IL RIORDINO DELLE DETRAZIONI

Una delle principali novità della manovra 2025 è rappresentata dal **coefficiente** familiare che permetterà di calcolare il tetto massimo delle detrazioni d'imposta fruibili.

La Legge di Bilancio, infatti, prevede che i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro possano godere solo parzialmente delle detrazioni fiscali e la misura dipende dalla situazione familiare.

Per tali contribuenti l'importo massimo di detrazioni d'imposta fruibili è dato dal prodotto tra l'importo base e il coefficiente familiare.

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO BASE
maggiore di 75.000	14.000 euro
maggiore di 100.000 euro	8.000 euro

SITUAZIONE FAMILIARE	COEFFICIENTE
non sono presenti figli a carico	0,50
un figlio a carico	0,70
due figli a carico	0,85
più di due figli a carico o un figlio disabile	1

Sulla base di quanto sopra, dunque, per i contribuenti con reddito complessivo inferiore a 75.000 euro nulla cambia rispetto a prima; infatti, tali soggetti potranno continuare a fruire delle detrazioni in misura piena.

I contribuenti, invece, con reddito complessivo superiore a 75.000 euro potranno fruire delle detrazioni d'imposta in misura parziale e ciò dipenderà da due fattori:

- l'ammontare del reddito;
- la presenza di figli a carico.

Inoltre, viene previsto che:

- le detrazioni relative alle spese mediche sono escluse da questa disciplina e, pertanto, potranno essere fruite in misura piena;
- in caso di detrazione ripartita su più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno;
- il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;
- in ogni caso, sono esclusi dal computo degli oneri e delle spese effettuate ai fini dell'applicazione dei nuovi limiti:
 - gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024¹;
 - le spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del Tuir;
 - le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012;
 - le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter del D.L. n. 3/2015;
 - le spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ex articolo 16-bis del Tuir nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;

¹ Si tratta, in particolare:

- degli interessi passivi e degli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024 ex articolo 15, comma 1, lettera a) del Tuir;
- degli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per l'acquisto dell'abitazione principale ex articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir;
- degli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ai sensi dell'articolo articolo 15, comma 1-ter del Tuir.

- gli oneri relativi ai premi assicurativi relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024².

LE MODIFICHE AI BONUS FISCALI

Oltre a quanto sopra, la Legge di Bilancio 2025 modifica il vigente quadro normativo in materia di bonus edilizi, prevedendo la proroga delle detrazioni anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e per il Super Bonus si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024.

In particolare, viene prevista:

- la misura del 50% nel 2025 e del 36% per gli anni 2026 e 2027 per la detrazione relativa alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio dell'immobile qualificato come abitazione principale;
- la misura del 36% nel 2025 e del 30% per gli anni 2026 e 2027 per la detrazione relativa alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio degli immobili diversi dall'abitazione principale;
- medesima misura sopra vista per gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici (c.d. sisma bonus compreso il sisma bonus acquisti).

Inoltre, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto:

- la proroga per l'anno 2025 del c.d. bonus mobili alle stesse condizioni del 2024;
- l'istituzione di un contributo, per l'anno 2025, per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore dei consumatori finali se vengono rispettate le seguenti condizioni:
 - l'elettrodomestico oggetto di acquisto deve essere prodotto nella UE e deve appartenere ad una classe energetica non inferiore alla B;
 - l'elettrodomestico sostituito deve essere smaltito.

La misura del contributo è pari al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico con il tetto di 100 euro. Tale limite è elevato a 200 euro se il nucleo familiare del contribuente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro;

- l'incremento a 1.100 euro del limite di detraibilità delle spese sostenute per il mantenimento dei cani guida ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-*quater*) del Tuir.

A questo specifico tema è dedicato un contributo di approfondimento sulla presente Rivista, a cura di Luca Malaman, dal titolo "Le novità 2025 in tema di bonus edilizi".

LE MODIFICHE ALLA DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

In merito alle detrazioni per carichi di famiglia, la Legge di Bilancio 2025 ha apportato le seguenti modifiche a partire dal 1° gennaio 2025:

- viene previsto che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettano in relazione esclusivamente ai figli di età compresa tra 21 anni e 30 anni non disabili e a ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 104/1992;

² Si tratta, in particolare.

- dei premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente ex articolo 15, comma 1, lettera f) del Tuir;
- dei premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza ex articolo 15, comma 1, lettera f) del Tuir;
- dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*) del Tuir.

- la detrazione per gli altri familiari a carico (soggetti diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli) spetta solo se il familiare è un ascendente e vi sia la convivenza;
- non spettano più le detrazioni per familiari fiscalmente a carico per i contribuenti cittadini di stati extra UE o extra SEE in relazione ai familiari residenti all'estero.

LA STABILIZZAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Un'altra delle novità della Legge di Bilancio 2025 riguarda **la stabilizzazione della rivalutazione delle partecipazioni**.

In passato il legislatore era solito riaprire i termini previsti dall'articolo 5 della L. n. 448/2001 al fine di permettere ai contribuenti di rivalutare le partecipazioni sociali; con la novità in commento la rivalutazione delle partecipazioni diverrà una norma di sistema.

La nuova disciplina prevede che:

- le partecipazioni oggetto di rivalutazione sono quelle possedute alla data del 1° gennaio di ciascun anno;
- l'imposta sostitutiva pari al 18% deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno (l'intero importo o comunque un terzo, in caso di rateazione);
- il valore delle partecipazioni non quotate, a cui dovrà essere applicata l'aliquota dell'imposta sostitutiva, è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei Revisori contabili;
- il valore delle partecipazioni quotate, a cui dovrà essere applicata l'aliquota dell'imposta sostitutiva, è pari dalla media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre precedente alla rivalutazione.

FRINGE BENEFIT: AUTO ASSEGNATE AI DIPENDENTI

Con la finalità di promuovere la transizione ecologica il legislatore modifica la disciplina che regola la **tassazione dei fringe benefit legati ai veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**.

L'articolo 51, comma 4 del Tuir prevede, nella sua formulazione attuale, che il fringe benefit legato alla messa a disposizione di un veicolo da parte del datore di lavoro venga assoggettato a tassazione in misura pari al costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI per una percorrenza annua media di 15.000 km a cui deve essere applicato un coefficiente direttamente proporzionale alle emissioni inquinanti del veicolo.

I coefficienti sono pari al:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60 g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 120 g/km ma non a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/km.

Il fringe benefit così determinato deve essere ridotto delle somme addebitate al dipendente.

La Legge di Bilancio 2025 interviene sulla quantificazione del fringe benefit e, nello specifico, prevede per le assegnazioni successive al 1° gennaio 2025 l'applicazione di un coefficiente unico pari al 50% indipendentemente dalle emissioni inquinanti, con le uniche eccezioni in caso di alimentazione elettrica:

- 10% per i veicoli esclusivamente elettrici;
- 20% per i veicoli *plug in*.

INCREMENTO SOGLIA TASSAZIONE FRINGE BENEFIT

Anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 viene confermata la misura in vigore per il periodo d'imposta 2024.

L'importo massimo oltre il quale non sono tassati i fringe benefit erogati dal datore di lavoro viene innalzato da 258,23 euro a:

- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Analogamente al passato, rientrano in tali soglie anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per:

- le utenze elettriche domestiche (acqua, luce, gas);
- l'affitto della prima casa o per gli interessi passivi correlati al mutuo acceso per l'acquisto della prima casa.

FABBRICATI LOCATI AI DIPENDENTI NEOASSUNTI E TRASFERITI

Sempre in materia di fringe benefit, la Legge di Bilancio 2025 prevede una detassazione fino a 5.000 euro annui delle somme che il datore di lavoro eroga o rimborsa ai dipendenti al fine di pagare i canoni di locazione o le spese di manutenzione dei fabbricati condotti in locazione.

Questa detassazione opera:

- se il dipendente è stato assunto a tempo indeterminato nel 2025;
- nei primi due anni dalla data di assunzione;
- se il reddito del lavoratore dipendente non abbia superato i 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;
- se il dipendente trasferisce la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE

Nella la Legge di Bilancio 2025 vi sono anche una serie di norme di carattere procedurale che regolano la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto; in particolare viene prevista la rilevanza fiscale delle stesse solo se sostenute mediante **mezzi di pagamento tracciabili**.

Ciò esplica effetti:

- ai fini del reddito di lavoro dipendente laddove viene previsto che, ai sensi articolo 51, comma 5 del Tuir, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono sostenute mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento;
- in materia di reddito di lavoro autonomo, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento;
- per ciò che riguarda il reddito d'impresa, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese

per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti. Restano fermi i limiti di deducibilità giornalieri di 180,76 euro per le trasferte fuori dal territorio comunale e di 258,23 euro per le trasferte all'estero

Inoltre, viene previsto che:

- al pari delle spese di vitto e alloggio, anche le spese di rappresentanza o spese per omaggi debbano essere sostenute in maniera tracciata per essere deducibili;
- le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese esplicano efficacia anche ai fini IRAP.

LE ALTRE NOVITÀ

Infine, tra le altre novità previste dalla Legge di Bilancio 2025 segnaliamo:

- la riduzione dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva sui premi di risultato ex articolo 1, comma 182 della L. n. 208/2015 anche per i premi e le somme erogati nei periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027;
- la modifica della disciplina relativa all'imposta sostitutiva sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, viene previsto l'incremento dal 25% al 30% del limite di reddito assoggettabile a imposta sostitutiva e l'innalzamento da 50.000 euro a 70.000 euro del limite reddituale per fruire dell'agevolazione;
- viene introdotta un'imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari ex articolo 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN. L'imposta sostitutiva si applica sulle retribuzioni erogate a decorrere dal periodo d'imposta 2025;
- il legislatore ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 8-*bis* del Tuir in materia di retribuzioni convenzionali. In particolare, il regime convenzionale si applica anche ai lavoratori dipendenti che soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni seppur fanno ritorno al proprio domicilio una volta alla settimana;
- per il solo periodo d'imposta 2025 il regime forfettario potrà essere applicato, al ricorrere di tutti i requisiti, dai contribuenti che percepiscono un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro. Il limite a regime è di 30.000 euro.
- dal 1° gennaio 2026 l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione di cripto attività sarà pari al 33% (nel 2025 l'aliquota sarà sempre pari al 26%). Dal periodo d'imposta 2025, invece, sembrerebbe essere eliminata la franchigia di 2.000 euro; pertanto, le plusvalenze sotto tale soglia dovranno essere oggetto di tassazione. Sempre in tema di cripto attività viene riproposto il regime di rideterminazione del valore delle detenute al 1° gennaio 2025; esso potrà avvenire versando un'imposta sostitutiva del 18%.

Le novità 2025 in tema di bonus edilizi



A cura di **Luca Malaman**

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio, gli interventi antisismici, l'efficientamento energetico, il bonus mobili, il bonus verde, il superbonus ed inoltre ha introdotto un bonus per gli elettrodomestici nuovi.

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le tempistiche, le aliquote di detrazione oltre che i termini entro i quali fruire delle detrazioni. Infine, in alcuni casi, è stato introdotto un plafond di spesa massima.

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

La nuova formulazione prevede che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 varia la percentuale di detrazione. In particolare, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

È stata prevista una maggiore aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Si dispone, infatti, che fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% per le spese sostenute nell'anno 2025 e al 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione della norma va chiarito se sarà possibile beneficiare dell'aliquota prevista per l'abitazione principale anche per l'autorimessa pertinenziale.

SISMABONUS

Per effetto della Legge di Bilancio 2025 vengono ridotte anche le maggiori detrazioni, previste in tema di Sisma-bonus, che erano state prorogate al 31 dicembre 2024.

Salvo che per il sisma bonus acquisti, dal 2025 al 2027, non vi saranno aliquote differenti per gli interventi che hanno ridotto il rischio sismico di una o di due classi, ma gli interventi potranno beneficiare delle percentuali viste in precedenza per le spese di ristrutturazione edilizia (30-36-50%) anche se conseguiranno solo una lieve riduzione di rischio sismico, senza raggiungere la riduzione di una classe.

Sarà sufficiente rispettare i requisiti del sisma bonus ordinario, che rimanda all'adozione delle misure antisismiche contenute nell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del Tuir.

Con particolare riferimento al sisma bonus acquisti, va segnalato che per ottenere le percentuali più elevate (del 50% nel 2025 o 36% nel 2026 e nel 2027), si verifica un problema operativo: in particolare ci si riferisce al fatto che le persone fisiche, al momento del rogito notarile, non possono aver già adibito l'unità immobiliare che stanno acquistando ad abitazione principale. In questo caso, dovrà essere chiarito entro quando dovrà essere rispettata questa condizione.

Si ipotizza entro la scadenza di invio della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuto il rogito.
Nello specifico:

Interventi antisismici

Devono rispettare le seguenti condizioni:

- Importo massimo della spesa per unità immobiliare euro 96.000 (limite che va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, nel caso di interventi su parti comuni);
- Le spese sono ripartite in 10 quote annuali;
- Applicabile a qualsiasi immobile a uso abitativo, non solo per l'abitazione principale, e immobili adibiti ad attività produttive;
- Gli immobili devono essere ubicati in una delle zone sismiche 1,2 o 3.
- Gli immobili hanno le seguenti percentuali di detrazione:

FINO AL 31/12/2024			
DETRAZIONE	50%	70%, per le single unità immobiliari , se si passa a una classe di rischio inferiore	80%, per le single unità immobiliari , se si passa a due classi di rischio inferiore
		75%, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici , se si passa a una classe di rischio inferiore	85%, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici , se si passa a due classi di rischio inferiori

DAL 01/01/2025 al 31/12/2027	
DETRAZIONE	<p>Anno 2025 50% abitazione principale 36% altri immobili</p>
	<p>Anno 2026 36% abitazione principale 30% altri immobili</p>
	<p>Anno 2027 36% abitazione principale 30% altri immobili</p>

Sismabonus acquisti

Devono rispettare le seguenti condizioni:

- importo massimo su cui calcolare la detrazione: euro 96.000 per ogni unità immobiliare;
- gli interventi devono comportare la riduzione di almeno una classe di rischio nel triennio 2025 – 2027;
- gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata "a rischio sismico 1" (anche "2" e "3", a seguito della disposizione introdotta dal D.L. n. 34/2019);
- devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio;
- i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile (termine elevato a 30 mesi dal D.L. n. 77/2021);

- Ripartizione della spesa in 10 quote annuali.

FINO AL 31/12/2024	
DETRAZIONE	75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio inferiore)
	85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori)

DAL 01/01/2025 al 31/12/2027	
DETRAZIONE	Anno 2025 50% abitazione principale 36% altri immobili
	Anno 2026 36% abitazione principale 30% altri immobili
	Anno 2027 36% abitazione principale 30% altri immobili

ECOBONUS SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

Viene modificata la percentuale di detrazione prevista per l'Ecobonus per la maggior parte degli interventi. Fino al 31 dicembre 2024 la detrazione era pari al 65%; in altri casi spettava la misura ridotta del 50%. Nello specifico:

INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 50%	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA AL 31/12/2024
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000	120.000
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000	60.000
Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000
INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 65%	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA AL 31/12/2024
Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente	100.000	153.846,15
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15
Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000	92.307,69
Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000	46.153,50
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto	15.000	23.077

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio del 2025 prevedono che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati

su immobili (diversi da quelli adibiti ad abitazione principale) del 36 % per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30 % per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per gli immobili prima casa, invece, "resta" la detrazione al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025, mentre scende al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

INTERVENTI CHE SCENDONO AL 50-36-30%	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA TRIENNIO 2025 -2027
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000	120.000 per detrazione 50% 166.667 per detrazione 36% 200.000 per detrazione 30%
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000	60.000 per detrazione 50% 83.333 per detrazione 36% 100.000 per detrazione 30%
Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000 per detrazione 50% 166.667 per detrazione 36% 200.000 per detrazione 30%
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000 per detrazione 50% 83.333 per detrazione 36% 100.000 per detrazione 30%
INTERVENTI CHE SCENDONO DAL 65% AL 50-36-30%	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA TRIENNIO 2025 -2027
Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente	100.000	200.000 per detrazione 50% 277.778 per detrazione 36% 333.333 per detrazione 30%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori		
Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000	120.000 per detrazione 50% 166.667 per detrazione 36% 200.000 per detrazione 30%
Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari		
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000	60.000 per detrazione 50% 83.333 per detrazione 36% 100.000 per detrazione 30%
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto	15.000	30.000 per detrazione 50% 41.667 per detrazione 36% 50.000 per detrazione 30%

Sono escluse dalla suddetta detrazione le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Detti interventi non saranno quindi più agevolabili al partire dal 2025.

ECOBONUS SU CONDOMINI

INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 70/ 75%	LIMITE DI SPESA	FINO AL 31.12.2024
Sull'involucro eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali, con una incidenza > al 25% della superficie disperdente	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	70%
Sull'involucro eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali con una incidenza > al 25% della superficie disperdente e che conseguono almeno la qualità media definita dalle Tabelle 3 e 4 delle Linee Guida APE	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	75%
INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 80/85%	LIMITE DI SPESA	FINO AL 31.12.2024
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	80%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	85%

INTERVENTI CHE PASSANO DAL 70/75 AL 50-36-30%	LIMITE DI SPESA	ANNI 2025 - 2027
Sull'involucro eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali, con una incidenza > al 25% della superficie disperdente	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Anno 2025 50% abitazione principale 36% altri immobili
Sull'involucro eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali con una incidenza > al 25% della superficie disperdente e che conseguono almeno la qualità media definita dalle Tabelle 3 e 4 delle Linee Guida APE	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	
INTERVENTI CHE PASSANO DAL 80/85 AL 50-26-30%	LIMITE DI SPESA	Anno 2026 36% abitazione principale 30% altri immobili
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Anno 2027 36% abitazione principale 30% altri immobili

BONUS MOBILI

È prevista la proroga anche per il 2025 del bonus mobili.

Il limite di spesa rimane invariato rispetto a quello già previsto lo scorso anno, pari a 5.000 euro, con possibilità di beneficiare di una detrazione d'imposta del 50% da suddividere in dieci anni anche per le spese sostenute nel 2025.

Il bonus riguarda l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta alla sola condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili.

Tra i mobili agevolabili rientra tutto ciò che costituisce un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e cioè letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione; non sono detraibili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni.

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

È necessario comunicare all'Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici).

BONUS ELETTRODOMESTICI “NEW”

È stato introdotto un nuovo bonus elettrodomestici non legato agli interventi di ristrutturazione degli immobili come visto sopra, il quale rappresenta un aiuto concreto al processo di rottamazione di impianti vetusti e inquinanti. Tale bonus premia la sostituzione dei vecchi impianti in favore di nuovi, più puliti ed efficienti, per “favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico” e la “riduzione dei consumi”. I beni acquistati devono:

- essere prodotti realizzati all'interno dei confini UE;
- rispettare precise classi energetiche, e nello specifico non inferiori ad A per i forni, E per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, ed F per frigoriferi e congelatori;
- è possibile includere anche il trasporto e il montaggio dei beni acquistati.

Il contributo concesso non può superare il 30% del costo di acquisto, con tetto massimo di 100 euro per elettrodomestico; elevati a 200 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25mila euro annui.

Dovrà essere emanato il decreto attuativo del MIMIT, annunciato entro i primi 60 giorni del nuovo anno, per capire nello specifico criteri, termini e modalità nella gestione delle richieste, compresa l'eventualità di far rientrare nell'incentivo anche gli acquisti avvenuti nei primi giorni del 2025.

SUPERBONUS

Il 31 dicembre 2024 è scaduta l'applicazione dell'aliquota al 70%.

Nel 2025, l'aliquota al 110% resta solo per gli immobili situati nelle zone colpite da eventi catastrofici; negli altri casi, si potrà usufruire della detrazione con un'aliquota ridotta al 65% che spetta esclusivamente per gli interventi già avviati alla data del 15 ottobre 2024, per i quali risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

In assenza di tali presupposti la detrazione non spetta per il 2025.

Opzione ripartizione spese 2023 in 10 anni

Sempre in materia di Superbonus viene riconosciuta la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 in luogo delle quattro rate originariamente previste.

Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.

Sul punto ci sarà da capire quali saranno le modalità operative attraverso le quali, con la dichiarazione integrativa, potrà essere esercitata la citata opzione. Questo in quanto, contrariamente a quanto avvenuto con riferimento alle spese del 2022, i contribuenti hanno già indicato in dichiarazione le citate spese compilando la relativa sezione del quadro RP del modello redditi 2024 inviato entro lo scorso 31 ottobre 2024.

Se dalla predetta dichiarazione integrativa dovesse emergere una maggiore imposta dovuta, quest'ultima andrà versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

BONUS VERDE

La Legge di Bilancio 2025 non ha prorogato il Bonus Verde, che di fatto ha chiuso i battenti al 31 dicembre 2024. Il Bonus Verde consisteva in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per specifici interventi mirati al miglioramento degli spazi verdi degli edifici.

Il Bonus Verde prevedeva una detrazione fiscale del 36% ripartita in 10 quote annuali di pari importo per un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, la detrazione massima quindi era di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Legge di Bilancio per il 2025 non ha introdotto modifiche al bonus barriere architettoniche per il 2025.

Sono agevolati gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Per poter ottenere il bonus barriere architettoniche, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 236/1989, che devono essere rilasciati da tecnici mediante apposite asseverazioni.

Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione Irpef e Ires del 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. I limiti di spesa su cui calcolare la detrazione del 75% del bonus barriere architettoniche sono:

- 50mila euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all'interno di edifici plurifamiliari;

- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per avere diritto al bonus, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante.

La detrazione viene ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

PLAFOND PER LA DETRAZIONE DELLE SPESE

Oltre ai nuovi limiti e percentuali di detrazione delle spese viste sopra, occorre tenere in considerazione che dal 2025 è stato previsto un plafond massimo di spese sui cui calcolare le detrazioni d'imposta, per i contribuenti che dichiarano un reddito superiore ai 75.000 Euro.

Sono stati individuati specifici massimali, con l'implicazione di due variabili e cioè il reddito complessivo dichiarato e la situazione familiare del contribuente, attraverso due classi di spesa massima:

- 14.000 Euro di spese se il reddito è compreso tra 75.001 e 100.000 euro
- 8.000 Euro di spesa se supera i 100.001 euro.

A tali valori dovrà essere applicato uno specifico coefficiente familiare pari a:

- 0,50 se nel nucleo familiare del contribuente non vi sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se c'è 1 figlio a carico;
- 0,85 se ci sono 2 figli a carico;
- 1 se ce ne sono più di 2 o se è presente almeno uno con disabilità.

Ci saranno quindi 8 massimali di spese detraibili, che andranno da 4.000 Euro (contribuente con reddito tra i 75.001 Euro e i 100.000 Euro senza figli a carico) a 14.000 Euro (contribuente con più di 100.000 Euro di reddito con più di 2 figli a carico o almeno 1 con disabilità).

Va ricordato che la legge n. 207/2024 non interviene sul comma 3-*bis* dell'articolo 15 del TUIR, che prevede la progressiva riduzione delle detrazioni d'imposta sopra a 120.000 euro di reddito complessivo, sino al completo azzeramento al superamento della soglia di 240.000 euro. Le novità introdotte con il nuovo articolo 16-ter troveranno dunque applicazione per i contribuenti con reddito fino a 120.000 Euro; superata tale soglia si dovranno applicare le disposizioni testé citate e le relative limitazioni.

Nel nuovo plafond valevole per le spese sostenute dal 2025 non vanno considerate, in quanto escluse:

- le spese sanitarie;
- le somme investite in start-up innovative e PMI innovative;
- le spese relative a detrazioni in essere al 31 dicembre 2024, come ad esempio bonus edili, interessi su mutui stipulati prima del 31 dicembre 2024, premi di assicurazione stipulati ante 31 dicembre 2024, ecc.

La riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali nel Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192



A cura di Vincenzo Verrusio

Gli impatti operativi sulla determinazione del reddito d'impresa in applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo in materia di revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).

Per i soggetti IRES, il **doppio binario** si riferisce alla **coesistenza di due sistemi paralleli** per la determinazione del reddito:

1. **sistema civilistico**: segue le norme del Codice civile per la redazione del bilancio d'esercizio.
2. **sistema fiscale**: segue le disposizioni del **Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)** o altre leggi per determinare il reddito imponibile ai fini tributari.

Questa separazione si traduce:

- nella ricerca dell'**autonomia** tra risultato civilistico e reddito fiscale, per evitare che regole tributarie influenzino la redazione del bilancio;
- nel definire come punto di partenza, per determinare il reddito fiscale, il reddito rappresentato in bilancio.

Al valore civilistico, il risultato del conto economico, vengono applicate delle variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle norme di natura tributaria.

Nel modello Redditi, queste variazioni trovano rappresentazione in più righe e quadri; nel quadro RF si parte dal risultato del conto economico:

Risultato del	RF4	A) UTILE		,00
conto economico	RF5	B) PERDITA		,00

e si prosegue con le due sezioni: variazioni in aumento:

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio		,00	
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)			
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici			
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività			
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10			
	RF12	Ricavi non annotati	ISA		
					,00
	RF13	Rimanezze non contribuite o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94)			

e variazioni in diminuzione:

Variazioni in diminuzione			
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	¹	² ,00
RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))		,00
RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE		,00
RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente		,00
RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza		,00
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10		,00
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti,		

Le difficoltà che le imprese devono affrontare al momento di determinazione del reddito fiscale derivano, tra l'altro:

- dal numero di variazioni in aumento e diminuzione da individuare;
- dal fatto che alcune di queste variazioni hanno carattere solo temporaneo costringendo imprese e professionisti ad utilizzare dei prospetti di raccordo nel tempo (anche fogli Excel) per riallineare valori civili e fiscali.

Di solito negli studi professionali e nelle aziende si utilizzano preliminarmente dei fogli di calcolo che riportano come valore di partenza l'utile civilistico ante imposte.

Sullo stesso file vengono dettagliate le variazioni (in aumento e in diminuzione) calcolate sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Si determinano le imposte d'esercizio e, conseguentemente, l'utile (o la perdita) civilistico.

Sarà quest'ultimo valore a comparire nei righi del quadro RF nella sezione "Risultato del conto economico"; poi si procederà con l'indicazione, nei righi successivi, delle variazioni già evidenziate nelle carte di lavoro (fogli di calcolo o prospetti di raccordo del gestionale di contabilità).

LA RIFORMA FISCALE - LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111

Legge delega sulla riforma fiscale, nell'indicare i principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione sul reddito delle società, prevede una riduzione degli effetti del suddetto doppio binario.

Nell'intento del legislatore c'è la volontà "di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti

- *gli ammortamenti,*
- *le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale,*
- *le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta*
- *e gli interessi di mora".*

DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 2024, N. 192 - REVISIONE DEL REGIME IMPOSITIVO DEI REDDITI (IRPEF IRES)

In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale sulla riduzione del doppio binario, il legislatore ha ritenuto di attuare i già menzionati principi mediante alcune modifiche apportate essenzialmente alle disposizioni del TUIR.

L'articolo 9 del **Decreto Legislativo n. 192/2024** interviene su diverse disposizioni del TUIR per affrontare le differenze tra valori contabili e fiscali; le modifiche prevedono:

- l'eliminazione della possibilità di rateizzare in cinque anni la tassazione dei contributi iscritti in bilancio come sopravvenienze attive, prevedendo ora la tassazione in un'unica soluzione;
- l'introduzione del riconoscimento fiscale del criterio della percentuale di completamento per le opere infrannuali, allineandolo ai principi contabili;
- il riconoscimento fiscale del metodo della commessa completata per opere di durata ultrannuale;

- l'abrogazione della disposizione normativa che limitava la rilevanza fiscale delle differenze su cambi, rendendo, queste ultime, immediatamente rilevanti in conformità alle regole contabili.

DECORRENZA

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (nella maggioranza dei casi, a partire dal primo gennaio 2024).

Tuttavia, le operazioni che non hanno concluso il loro ciclo economico/finanziario (es. i prodotti, le forniture e i servizi disciplinati dagli articoli 92, comma 6, e 93 del TUIR, che risultano ancora in corso di lavorazione alla data del 31 dicembre 2023) continueranno ad essere regolate dalle disposizioni fiscali ante modifica legislativa con i relativi effetti sui modelli redditi.

I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E LIBERALITÀ

La **lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 192/2024**, interviene nell'ambito dell'art. 88 comma 3 del TUIR per modificare il trattamento tributario dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità.

I contributi in **conto capitale** sono somme di denaro o beni in natura concessi a un'impresa, senza essere direttamente collegati a specifiche attività o risorse operative.

L'obiettivo di questi contributi è il **rafforzamento generale della struttura aziendale**.

Attenzione!

I contributi richiamati dalla legge in commento sono diversi dai:

- **contributi in conto esercizio:** aiuti destinati a fronteggiare le esigenze di gestione, ossia rivolti alla copertura dei costi o all'integrazione dei ricavi;
- **contributi in conto impianti:** aiuti volti a fornire i mezzi per l'acquisizione di specifici beni ammortizzabili.

Dal punto di vista civilistico, i suddetti contributi sono indicati in bilancio per competenza ovvero nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano state soddisfatte.

Solitamente la rilevazione in contabilità avviene all'atto della formale delibera da parte dell'ente erogante.

PRIMA DELLA MODIFICA

La disciplina fiscale, fino ad oggi applicata, stabiliva che le dette liberalità e i contributi in conto capitale concorrevano a formare il reddito d'impresa:

- secondo un principio di cassa (il contributo partecipava alla tassazione nell'anno di incasso);
- con la facoltà di tassare questi componenti di reddito in un numero massimo di cinque quote di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta del relativo incasso.

L'apparente semplicità degli effetti fiscali si manifestava in un articolato sistema di variazioni in aumento e diminuzione nel modello redditi che interessava più periodi di imposta.

Nel modello REDDITI SC 2024 le regole fiscali impattavano nei rigli:

- **RF55** – cod. 53 - altre variazioni in diminuzione: nel caso di un contributo deliberato ma non incassato dall'impresa nell'anno di imposta 2023;

- **RF31** – cod. 13, altre variazioni in aumento: nel caso di contributo di competenza di anni precedenti (appostato tra i ricavi in bilancio) e incassato nell'anno di imposta 2023;
- **RF08** – quote costanti delle rateazioni (di competenza dell'anno 2023 o di precedenti periodi di imposta);
- **RF35** – per l'intero importo o per la quota che si intendeva rateizzare a partire dall'anno 2023;

Nell'anno in cui veniva operata la scelta per la rateazione, dovevano essere compilati anche righi

- **RS128** - ammontare dei proventi che si intendeva rateizzare;
- **RS129** - quota costante imputabile al reddito dell'esercizio.

Attenzione!

Ricorrendo alle condizioni stabilite dall'OIC 25, le differenze temporanee tra i valori civilistici e fiscali derivanti dall'applicazione dell'art. 88, comma 3, del TUIR, comportano il riconoscimento della c.d. fiscalità differita.

LA MODIFICA LEGISLATIVA

L'intervento normativo in commento ha eliminato la possibilità di rateizzare l'importo del contributo ottenuto ma è stato mantenuto il principio di cassa.

Nei prossimi Modelli Redditi è presumibile si abbia:

- un rigo per accogliere una variazione in diminuzione: nel caso di contributo deliberato ma non incassato nel periodo di imposta;
- un rigo per accogliere l'intero importo del contributo incassato nell'anno ma di competenza dei precedenti periodi di imposta;
- un rigo per accogliere la quota rateizzata in vigore della precedente disposizione legislativa.

Attenzione!

L'intervento, implicitamente, ha effetto anche sui contributi per i costi di studi e ricerche che, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUIR, per effetto del rinvio all'articolo 88, comma 3, dello stesso TUIR, soggiacciono allo stesso trattamento tributario dei contributi di cui sopra.

I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Secondo l'OIC n. 23 *“Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale.”*

Esempi possono essere:

- costruzione di opere pubbliche;
- ristrutturazione edilizia;
- realizzazione di infrastrutture di information Technology,
- cantiere navale;
- realizzazione di macchinari industriali.

Tenendo conto del tempo si possono distinguere:


- 1) lavori che si sviluppano in due esercizi, definiti **infrannuali**: es. lavori iniziati nell'esercizio 2024 e che si concluderanno nell'esercizio 2025;

2) lavori che si sviluppano in un arco temporale più lungo, definiti **ultrannuali**: es. lavori iniziati nell'esercizio 2024 e che si concluderanno, **presumibilmente**, nell'anno 2028.

Lo svilupparsi in più esercizi e la complessità del progetto/lavoro pone **problemi di valutazione delle rimanenze (rispetto delle finalità e dei postulati di bilancio)** in sede di scritture di chiusura.

Disposizioni civilistiche e OIC 23 stabiliscono che i lavori di durata ultrannuale devono essere valutati:

- A) se sono soddisfatte le condizioni previste dal suddetto principio contabile, con il criterio della **percentuale di completamento**: i ricavi di commessa vengono ripartiti negli esercizi i cui i lavori sono eseguiti;
- B) in assenza delle condizioni previste dall'OIC 23 la valutazione deve essere effettuata secondo il criterio della **commessa completata**: vale a dire secondo i costi sostenuti.



Nel caso **A)** il margine che l'azienda ricava dalla realizzazione di tutta la commessa (es. la costruzione di una nave) è rilevato anno per anno, ovvero nei bilanci degli esercizi interessati dal contratto.

Nel caso **B)**, rilevando solo i costi materialmente sostenuti per la commessa, il margine ottenuto dall'impresa è rinviato, per intero, all'esercizio in cui l'opera è completata.

Per l'OIC 23 i due metodi rimangono alternativi nel caso di commesse infrannuali.

ASPETTI FISCALI PRIMA DELLA MODIFICA LEGISLATIVA

Le regole fiscali, previgenti, dettavano i seguenti comportamenti:

- i contribuenti che valutavano le opere **infrannuali** con il metodo della percentuale di completamento (ossia in base ai ricavi maturati), dovevano applicare il diverso metodo della commessa completata (e, quindi, tenere conto solo dei costi sostenuti e non del margine maturato), in quanto unico metodo ammesso dal Legislatore tributario, con la conseguenza che, tali soggetti, dovevano di solito effettuare una variazione in diminuzione del reddito per stornare il suddetto margine rilevato in bilancio.



- In senso opposto, i contribuenti che valutavano le opere e servizi di durata **ultrannuale** con il metodo della commessa completata, dovevano invece adottare il metodo della percentuale di completamento (che per le opere e servizi di tale durata era l'unico metodo ammesso), con la conseguenza che effettuavano di solito una variazione in aumento del reddito per aggiungere il margine maturato fiscalmente ma non rilevato civilmente.



Le descritte variazioni in aumento e in diminuzione risultavano di carattere soltanto temporaneo dal momento che si riassorbivano con una corrispondente variazione di segno opposto nell'esercizio in cui veniva ultimata e consegnata l'opera.

Nel modello REDDITI SC 2024 la predetta disciplina impattava nei righi:

- **del quadro RV:** riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali - valore delle rimanenze; codice 5 nella casella causa.

SEZIONE I		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali		1	2	3	4
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Valore finale
			0,00	7	0,00
			Incrementi	8	0,00
			0,00	9	0,00
			Decrementi	10	0,00
			0,00	11	0,00

- **RF54** – Variazioni in diminuzione: quando il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale.

RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)

- **RF13** – Variazioni in aumento: quando il valore civile della variazione delle rimanenze è minore di quello fiscale.

RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94)

Si avvertiva l'esigenza di un intervento legislativo con la finalità di eliminare le descritte variazioni fiscali di carattere meramente temporaneo, garantendo, **al contribuente che abbia correttamente applicato i principi contabili**, un riconoscimento fiscale **per entrambi i metodi di valutazione**, sia per le opere infrannuali che per quelle ultrannuali.

LA MODIFICA ALL'ART. 92 TUIR – OPERE INFRANNUALI

L'intervento normativo riscrive il comma 6 dell'art. 92 TUIR, determinando il riconoscimento fiscale del criterio della percentuale di completamento, ove utilizzato in conformità ai corretti principi contabili, **facendo venire meno la necessità di operare le descritte variazioni in dichiarazione dei redditi**.

LA MODIFICA ALL'ART. 93 TUIR – OPERE ULTRANNUALI

Per le commesse ultrannuali, la lettera c) del comma 1 **riconosce la rilevanza fiscale anche del criterio della commessa completata** laddove tale criterio sia adottato in conformità ai corretti principi contabili (eliminando in tal modo il descritto doppio binario).



Si ricorda che per i soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

LE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

Le aziende operano frequentemente in valute estere per gestire transazioni come acquisti o vendite di beni e servizi, prestiti o investimenti.

Spesso queste transazioni non completano il loro ciclo monetario all'interno di un unico esercizio, rendendo necessaria una valutazione delle poste in valuta estera alla fine dell'anno: si generano delle differenze di **cambio da valutazione** trattate, fino ad oggi, diversamente sul piano civilistico e su quello fiscale.

Secondo l'OIC n. 26 nel conto economico alla voce C17-bis) "utili e perdite su cambi" sono rilevati:

- gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolate (incassate o pagate) nell'esercizio, quale, ad esempio l'incasso di un credito;
- **gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.**

La differenza di cambio da valutazione (utile/perdita) si genera contabilmente se vi è una differenza tra il costo storico iscritto del credito/debito (quindi il valore convertito al tasso di cambio iniziale) e l'importo del credito/debito convertito con il tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

Esempio:

Il 20 settembre dell'anno X un'azienda italiana acquista merci per 10.000 dollari USA.

- Il tasso di cambio al momento dell'acquisto è di 1 euro = 1,20 dollari.
- Il debito sarà saldato nell'anno x+1.
- Costo delle merci: $10.000 \text{ dollari} / 1,20 = 8.333 \text{ euro}$ (arrotondati all'unità)

Conto	Dare	Avere
Merci	€ 8.333	
Debiti in valuta		€ 8.333

Al 31 dicembre dell'anno X l'operazione, non ancora conclusa, deve essere convertita al tasso di cambio di fine esercizio. A tale data il tasso di cambio è pari a 1,17 (€ 1 = 1,17 \$)

I debiti in valuta al 31/12/anno x: 10.000 dollari / 1,17 = € 8.547 euro.

Si rileva quindi una perdita su cambi pari a € 214 (€ 8.547 - € 8.333) da imputare a conto economico alla voce C. 17-bis:

Conto	Dare	Avere
Perdite su cambi	€ 214	
Debiti in valuta		€ 214

PRIMA DELLA MODIFICA

Nel previgente assetto normativo, gli utili/perdite su cambi da valutazione relativi a poste in valuta estera, costituite da crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli a essi assimilati, assumevano rilevanza fiscale **solo al momento di effettiva realizzazione**.

Nel modello REDDITI SC 2024 la predetta disciplina fiscale impattava nei righi:

- **RF28 – variazione in aumento:** andavano indicate le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio,

RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	,00
---	-----

- simmetricamente, nel rigo RF45 – variazione in diminuzione andavano indicati gli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio,

RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	,00
---	-----

- in entrambe le ipotesi di compilazione, il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta andava evidenziato nel quadro RV, sezione I; nella casella causa, del corrispondente rigo, andava indicato il **codice 3 - Utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell'art. 110, comma 3, del TUIR**;

Esempio:

Riprendendo i dati dell'esempio precedente

- Nel quadro RV venivano riportati i disallineamenti.
- Ipotizzando che non vi siano stati valori all'inizio dell'esercizio, la compilazione del rigo RV1 poteva essere la seguente:

SEZIONE I		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa		IAS/D. lgt. 139/2015		Valore precedente			
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali		1 DEBITI IN VALUTA		2 3		3		4			
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
			8.333,00		214,00		,00		8.547,00		,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale		
			8.333,00		,00		,00		8.333,00		

Attenzione!

La suddetta compilazione dei righi del quadro RV è coerente con la Risposta della Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate prot. 43891/2006 e consente un raccordo con le variazioni del quadro RF. Nelle istruzioni dei gestionali e nella manualistica è possibile ritrovare una diversa modalità di compilazione pur mantenendo la finalità informativa del quadro.

Conseguentemente veniva operata una variazione in aumento di € 214 nel rigo RF28

RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	214,00
---	---------------

LA MODIFICA LEGISLATIVA

L'intervento attuato con la lettera d) del comma 1, mediante l'abrogazione del comma 3 dell'art. 110 del TUIR, rende immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi (ivi comprese quelle generatesi nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della disposizione in commento) contabilizzate, alla fine dell'esercizio, secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa.

Nel prossimo modello redditi è presumibile si avrà una differenza per le operazioni ante modifica legislativa che hanno già condotto alla compilazione del quadro RV e quelle, post modifica, che non necessiteranno del riporto delle compilazioni dei rigi RF28, RF45 e del quadro RV.

I nuovi parametri per la determinazione delle società non operative



A cura di Emanuele Pisati

Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef e Ires). Il decreto porta al suo interno una interessante modifica al regime delle società di comodo. All'art. 20, in merito alla revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale e in attesa della revisione completa, viene effettuata una modifica delle regole e soprattutto delle percentuali applicabili al fine della determinazione dei redditi imponibili minimi delle società di comodo.

Le modifiche sono applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023 pertanto operative già dall'anno di imposta 2024.

Pertanto le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo anche non residenti, ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operative se rispecchiano i nuovi criteri di non operatività che vediamo così sintetizzati e devono essere applicati per il calcolo del test.

Fra parentesi sono indicate le vecchie percentuali che, come si vede, erano peggiori rispetto a quelle ora previste.

1. CRITERI DI NON OPERATIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Una società è considerata non operativa se i ricavi, le rimanenze e i proventi ordinari sono inferiori a una somma calcolata applicando percentuali ridotte sui valori di determinati beni:

- **1%** (anziché 2%) su partecipazioni e crediti;
- **3%** (anziché 6%) su sul valore delle immobilizzazioni che sono beni immobili, con ulteriori riduzioni per specifiche categorie:
 - immobili A/10: **2,5%** (anziché 5%);
 - per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti, **2%** (anziché 4%);
 - immobili esistenti in comuni con meno di 1.000 abitanti: **0,5%** (anziché 1%).

Viene prevista anche l'introduzione di una nuova categoria soggetta alla disciplina:

- **6%** per navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca, anche in locazione finanziaria.

Invariata la categoria delle altre immobilizzazioni:

- **15%** altre immobilizzazioni (invariato).

2. PRESUNZIONE DI REDDITO MINIMO PER ENTI NON OPERATIVI

Anche il reddito minimo imponibile viene calcolato con percentuali riviste al ribasso:

- **0,75%** (anziché 1,5%) su partecipazioni e crediti;
- **2,38%** (anziché 4,75%) su immobili, con riduzioni simili a quelle sopra menzionate;
- **4,75%** per navi commerciali (nuova introduzione);
- **12%** per altre immobilizzazioni (invariato).

Le modifiche mirano quindi a ridurre le soglie di redditività presunte, adeguandole al valore dei beni posseduti, e ad includere nuove categorie di beni nel calcolo.

Vediamo ora una sintesi della normativa e delle possibilità di disapplicarla in caso di non superamento del test di operatività.

La disciplina delle società non operative si applica sia ai soggetti che svolgono la loro attività in regime di contabilità ordinaria, sia ai soggetti che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.

QUALI SONO LE SOCIETÀ NON OPERATIVE?

Sono le società che non superano il test di operatività conteggiato con le percentuali di cui sopra e che hanno conseguito un ammontare medio calcolato sul triennio di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dai rispettivi conti economici, **inferiore** alla somma degli importi che risultano applicando gli appositi coefficienti all'ammontare medio del triennio dei beni risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale. Poniamo il caso della media degli anni 2022-2023-2024 il conteggio porterà la società a risultare di comodo nell'anno 2024.

Esistono però **cause di esclusione di tipo soggettivo**, che vanno verificate per il periodo di riferimento 2024.

La casella "Esclusione" di cui al rigo RS116, colonna 1, va compilata dai soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina. In particolare, nella suddetta casella va indicato, il codice:

- 1 - per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2 - per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 3 - per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4 - per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5 - per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6 - per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7 - per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 8 - per le società in stato di fallimento/liquidazione giudiziale, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziarie, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9 - per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 10 - per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 11 - per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dall'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) del citato articolo 9-bis;
- 12 - per le società consortili.

Sussistono anche **situazioni oggettive di disapplicazione automatica**, che sono identificate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008. Il provvedimento individua determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.724 e successive modificazioni, **senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello** ai sensi dell’articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. Queste situazioni operano solo per l’anno di riferimento.

Un discorso a parte vale per le società **Start-Up**. Nella dichiarazione del 2024 per il 2023 era prevista la casella “start-up” che doveva essere barrata dalle società Start-up innovative o PMI innovative che alla luce dell’art.25 comma 2 e art. 26 comma 4 del D.L. 179/2012 non applicano la disciplina delle società non operative.

Esistono poi dei **“casi particolari”**: e la relativa casella “casi particolari” va compilata:

- nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice “1” e il resto del prospetto non va compilato;
- nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS123 non vanno compilate.

Se non si rientra nelle casistiche di esclusione o disapplicazione previste e si ritiene di non essere comunque società di comodo è possibile “attestare” la situazione compilando il rigo RS 116, indicando il codice 2 nelle caselle 4-6-7, riservandosi poi in caso di controllo di fornire la motivazione anche se del caso affrontando il contenzioso. Ai sensi della legge n. 724/1994 all’art. 30, comma 4-*bis* è sempre possibile presentare istanza di interpello.

4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

L’ISTANZA DI INTERPELLO: IL CASO DELLA SOCIETÀ CON UN IMMOBILE SFITTO, IN VENDITA E SENZA REDDITO

Per ottenere l’assenso alla non applicazione della disciplina mediante istanza di interpello bisogna predisporre l’istanza, fornendo le prove di aver fatto tutto il possibile per riuscire ad ottenere un ricavo, e dimostrare che la mancanza di reddito non è dovuta a utilizzo diretto dell’immobile da parte del titolare o dei soci, ma alla reale impossibilità a locare o alienare l’immobile.

Vediamo ora quali sono gli strumenti e le prove che si possono fornire in un caso simile:

- L’assenza delle utenze o la mancanza di consumi, se non irrisori e dovuti al mero accesso per controllo della struttura.
- La presenza di striscioni all’esterno che segnalano la volontà di alienare l’immobile o di locarlo, copia dell’imposta sulle pubblicità e foto dello stabile con lo striscione esposto.
- La copia di un mandato ad una agenzia immobiliare per la vendita o locazione dell’immobile.
- Volantini pubblicitari per pubblicizzare la vendita
- Copia dei link con pubblicati gli annunci sul Web, sia in proprio che tramite agenzia immobiliare.
- Etc. Etc....

Difficilmente di fronte a siffatte evidenze l'Agenzia delle Entrate nega la disapplicazione della normativa. Per contro si sconsiglia la presentazione di istanze di interpello prive di valida documentazione o sulla base di affermazioni non dimostrabili in quanto ci si troverà poi nella situazione di dover attestare l'operatività con parere contrario dell'Agenzia. Caso anche questo previsto, ma con rischi maggiori a posteriori.

Crediti d'imposta 4.0 e 5.0: con il 2025 cambiano gli scenari



A cura di Massimo Gamberoni

La Legge di Bilancio 2025 recentemente approvata porta con sé qualche amara sorpresa per le PMI che investono o hanno investito in beni 4.0. Le risorse annuali destinate agli investimenti in beni materiali 4.0 vengono sottoposte ad un limite massimo di spesa pari a 2.200 milioni di euro; il credito d'imposta sui beni immateriali viene infine soppresso in modo definitivo. Sul versante del credito Transizione 5.0 arrivano invece aggiornamenti molto positivi che mirano al rafforzamento del beneficio e alla sua semplificazione.

CREDITO D'IMPOSTA 4.0

Come è noto, per il 2025 è previsto un credito d'imposta per i beni materiali 4.0 nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro, e nella misura del 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di Euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di Euro.

Costo dell'investimento in Beni Materiali 4.0	Dal 01.01.2023 al 31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)
Fino a € 2.500.000	20%
Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	10%
Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	5%

La Legge di Bilancio porta con sé una **limitazione all'incentivo** che fino a oggi non era soggetto a uno stanziamento di risorse annuali. Dal 2025 infatti, il credito d'imposta è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, **ma nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro**. Per evitare di incappare nella stretta, mantenendo l'agevolazione con le regole attuali, è necessario **aver versato un acconto** pari almeno al 20% e **aver formalizzato l'ordine** con il fornitore **prima della pubblicazione della legge di Bilancio** (30 dicembre 2024).

È importante ricordare che, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, è stato introdotto un ulteriore adempimento comunicativo. In particolare, è necessario trasmettere:

- **comunicazione preventiva:** da inviare prima dell'effettuazione dell'investimento, contenente l'importo complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;
- **comunicazione di completamento,** contenente i medesimi dati aggiornati in via consuntiva.

Completata questa fase di trasmissione, sarà lo stesso Ministero a occuparsi di **inoltrare all'Amministrazione Finanziaria l'elenco nominativo** dei soggetti che potranno effettivamente utilizzare in compensazione il relativo bonus.

Non appena la **soglia di spesa** stabilita dal Bilancio statale verrà **saturata**, il MIMIT provvederà ad una comunicazione sul proprio sito, determinando la **sospensione immediata** di nuovi invii per la richiesta del contribuente. Le modalità con cui tali meccanismi saranno definitivamente operativi, saranno regolati con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'altra **rilevante novità** riguarda la soppressione completa e definitiva del credito beni immateriali 4.0 per il 2025. Come era noto, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 era previsto un credito d'imposta nella misura del 10%.

Beni Immateriali	Dal 01.01.2023 al 31.12.2023 (o 30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)	Dal 01.01.2024 al 31.12.2024 (o 30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto)	Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)
Misura del credito d'imposta	20%	15%	10%

La tagliola imposta dalla legge di bilancio **penalizza** chi si è attardato nelle decisioni strategiche su investimenti in beni immateriali. Solo chi ha **già avviato l'investimento** e effettuato il pagamento in acconto del 20% potrà ancora beneficiare dell'incentivo, **ma solo se porta a termine l'investimento entro il 30 giugno 2025**.

TRANSIZIONE 5.0

Sul versante del Bonus Transizione 5.0, l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 apporta rilevanti aggiornamenti che lo rendono più vantaggioso per le imprese italiane interessate a innovazione tecnologica ed efficienza energetica. Le modifiche, valide dal 1° gennaio 2025, si concentrano su diversi aspetti: **ridefinizione degli scaglioni di investimento, nuove aliquote agevolative, maggiore possibilità di cumulo con altre agevolazioni e semplificazioni nelle procedure**. Il tutto con l'obiettivo di favorire una transizione ecologica e digitale più inclusiva e competitiva.

La principale novità riguarda la ridefinizione degli scaglioni di investimento che sono stati ridotti da 3 a 2. Come noto la formulazione precedente era la seguente:

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA		
	INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI DI EURO	INVESTIMENTI OLTRE I 2,5 E FINO A 10 MILIONI DI EURO	INVESTIMENTI OLTRE I 10 E FINO A 50 MILIONI DI EURO
dal 3% al 6% della struttura produttiva <i>oppure</i> dal 5% al 10% dei processi interessati dall'investimento	35%	15%	5%
dal 6% al 10% della struttura produttiva <i>oppure</i> dal 10% al 15% dei processi interessati dall'investimento	40%	20%	10%
oltre il 10% della struttura produttiva <i>oppure</i> oltre il 15% dei processi interessati dall'investi- mento	45%	25%	15%

Con il nuovo assetto, gli investimenti fino a 10 milioni di Euro **sono accorpata in un unico scaglione**, al quale si applicano le aliquote più alte previste dal vecchio primo scaglione. Le aliquote variano in base al risparmio energetico conseguito dall'impresa. Ad esempio, per una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva tra il 3% e il 6% (oppure, alternativamente, tra il 5% e il 10% sui processi produttivi interessati), il credito d'imposta si attesta al 35% per le spese fino a 10 milioni di Euro, scendendo al 5% per gli importi superiori fino a un massimo di 50 milioni di Euro. Aliquote più alte del 40% e del 45% sono invece previste per risparmi energetici rispettivamente del 6% - 10% e superiori al 10%, incentivando così interventi più ambiziosi. Questa nuova impostazione comporta **benefici significativi** per le imprese che intendono realizzare progetti di innovazione tecnologica di portata considerevole. Per esempio, un investimento di 14 milioni di Euro che comporta una riduzione del 4% nei consumi energetici ora garantisce un credito d'imposta di 3,7 milioni rispetto ai 2,2 milioni previsibili con le vecchie regole.

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA	
	INVESTIMENTI FINO A 10 MILIONI DI EURO	INVESTIMENTI OLTRE I 10E FINO A 50 MILIONI DI EURO
dal 3% al 6% della struttura produttiva <i>oppure</i> dal 5% al 10% dei processi interessati dall'investimento	35%	5%
dal 6% al 10% della struttura produttiva <i>oppure</i> dal 10% al 15% dei processi interessati dall'investimento	40%	10%
oltre il 10% della struttura produttiva <i>oppure</i> oltre il 15% dei processi interessati dall'investimento	45%	15%

La legge introduce, inoltre, importanti novità sulla **cumulabilità** del credito d'imposta. Ora è possibile cumulare il Bonus Transizione 5.0 con altri incentivi, inclusi il credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno, gli strumenti delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e i fondi europei. Resta tuttavia il limite del **divieto di doppio finanziamento**: gli incentivi cumulati non possono superare il costo complessivo sostenuto dall'impresa per l'investimento. Questa ampia apertura al cumulo, specie con risorse europee, potenzia notevolmente la capacità delle imprese di accedere a sostegni economici per i loro progetti strategici.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, la normativa premia gli investimenti in tecnologie particolarmente efficienti. Gli **impianti** che utilizzano **moduli con efficienza certificata**, prodotti all'interno dell'UE, vedono maggiorata la base di calcolo del credito d'imposta fino al 150% del costo sostenuto. Si passa, ad esempio, dal 120% al 130% per moduli con celle che raggiungono un'efficienza minima di 21,5%, garantendo un incentivo maggiore per l'autoproduzione di energia sostenibile.

Di rilievo, anche le semplificazioni introdotte: in caso di **sostituzione di beni** obsoleti e **interamente ammortizzati** da almeno 24 mesi, viene **presunto automaticamente** il raggiungimento del risparmio energetico minimo richiesto per accedere al credito d'imposta.

Per le ESCo (società di servizi energetici) certificate, è stata semplificata la dimostrazione del risparmio energetico, con la possibilità di accedere all'agevolazione anche sulla base di contratti EPC (Energy Performance Contract) che prevedano esplicitamente i livelli di risparmio richiesti. Inoltre, anche le società di locazione operativa possono ora far valere i risparmi energetici del locatario come criterio di accesso al bonus.

L'estensione del beneficio alle ESCo rappresenta un ulteriore passo avanti. Questi **soggetti, certificati** da organismi accreditati, **possono** ora ricevere **direttamente il credito d'imposta** per i progetti innovativi realizzati presso i clienti aziendali. Si tratta di un provvedimento che mira a incentivare l'intervento di soggetti qualificati nella realizzazione di progetti ad alta efficienza energetica.

L'ultima importante modifica riguarda **l'estensione dei tempi** per l'installazione degli impianti, che ora potranno essere completati **entro il 30 aprile 2026**. Il termine per la rendicontazione a Bruxelles rimane fissato a giugno

2026, ma la maggiore flessibilità temporale permetterà alle aziende di pianificare meglio gli interventi senza compromettere l'accesso ai fondi. Si noti tuttavia che la proroga necessita ancora di una copertura finanziaria bilancio al momento non rinvenuta.

Per l'utilizzo del credito, si devono inviare **3 comunicazioni**:

- **preventiva**, per prenotare il credito, descrive il progetto, la data di avvio e il suo costo, a cui occorre allegare anche la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente che attesti il rispetto delle condizioni di riduzione energetica;
- **di conferma**, da inviare entro 30 giorni dalla comunicazione del GSE del credito prenotato contiene gli ordini accettati dal venditore con pagamento dell'acconto almeno pari al 20% e relative fatture;
- **di completamento**, consuntiva all'effettiva realizzazione dell'investimento a cui allegare anche la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente che attesti l'effettiva realizzazione degli investimenti.

Il credito può essere utilizzato in **5 quote annuali**, tramite F24 telematico, decorsi 10 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari con l'ammontare del credito utilizzabile.

La gestione dei fondi per rischi e oneri



A cura di **Federico Dal Bosco**

Nell'ambito delle scritture di assestamento, ossia di "chiusura bilancio", rientrano anche gli accantonamenti a fondi rischi e oneri, con lo scopo di imputare nel bilancio dell'esercizio le perdite o i debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, di cui, alla data di chiusura dell'esercizio, non sono determinati l'importo oppure la data in cui si manifesterà l'evento passivo.

Nel presente scritto si esaminano le principali caratteristiche contabili dei fondi rischi e oneri, secondo le norme del codice civile e del principio contabile dedicato, l'OIC 31, con un cenno anche al loro trattamento fiscale ai fini Ires ed Irap.

COSA SONO I FONDI RISCHI E ONERI E QUALE È LA LORO FUNZIONE

Il Codice civile impone agli amministratori di verificare puntualmente, e soprattutto in occasione della redazione del progetto di bilancio annuale, la **presenza di eventuali passività potenziali** gravanti sull'impresa, e di gestirle dal punto di vista contabile attraverso l'accantonamento di un fondo per rischi ed oneri.

Tale incombenza discende direttamente dall'articolo 2424-bis il quale più specificamente afferma che:

"gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza".

In questo modo si soddisfa il **postulato della "prudenza"** del principio contabile OIC 11, a sua volta individuato dall'art. 2423-bis del Codice secondo cui:

"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza",

nell'ottica di poter fornire ai terzi un bilancio che dia già informazione di quelle che potrebbero essere situazioni critiche, portatrici di futuri costi e passività in capo all'impresa.

Inoltre, a rafforzare ulteriormente quanto sopra, lo stesso articolo 2423-bis ci ricorda che:

"si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo".

In particolare, i fondi per rischi e oneri accolgono accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti, caratterizzati da:

- *natura determinata,*
- *esistenza certa o almeno probabile,*
- *con data di sopravvenienza, oppure ammontare della passività, indeterminati,*
- *oppure ammontare della passività attendibilmente stimabile,*

alla data di chiusura dell'esercizio.

Da notare come un analogo adempimento contabile non sia previsto relativamente alle attività e gli utili potenziali, anche se probabili; in tali casistiche, non si procede alla loro rilevazione in bilancio, coerentemente con il

principio della prudenza, in quanto diversamente potrebbero comportare il riconoscimento di utili che magari non verranno mai realizzati.

Dal punto di vista dello Stato Patrimoniale, i fondi per rischi e oneri si collocano nella **sezione B del passivo**, denominata **FONDI PER RISCHI E ONERI**, che risulta essere così composta:

1. **per trattamento di quiescenza e obblighi simili**; accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi da quello ex articolo 2120 codice civile del trattamento di fine rapporto (TFR);
2. **per imposte, anche differite**; si tratta del fondo destinato ad accogliere le passività per imposte probabili, di cui è indeterminata la data di sopravvenienza oppure l'importo definitivo dovuto, a seguito di accertamenti non definitivi, oppure contenziosi tributari in essere; accoglie inoltre le passività per imposte differite, originatesi a seguito di rilevazione di differenze temporanee imponibili, nell'ambito del calcolo delle imposte annuali;
3. **strumenti finanziari derivati passivi**; accoglie gli strumenti finanziari derivati, con fair value negativo alla data di valutazione;
4. **altri**; è destinato ad accogliere tutte le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle sopra citate, quali ad esempio:
 - fondi per rischi:
 - fondi per cause in corso;
 - fondi per garanzie prestate;
 - fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
 - fondi per oneri:
 - fondi per manutenzione ciclica;
 - fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto;
 - fondi per operazioni e concorsi a premio;
 - fondi per resi di prodotti;
 - fondi per recupero ambientale;
 - fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali;
 - fondi per contratti onerosi.

Il presente scritto si concentra prevalentemente su tale ultima fattispecie.

Dal punto di vista invece del Conto Economico, gli accantonamenti per fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi; solo in via residuale, nei casi in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico (denominati rispettivamente "accantonamenti per rischi", e "altri accantonamenti").

Esempio

Un'impresa ha in corso un contenzioso con un proprio dipendente, e temendo la soccombenza in giudizio, stanziava un accantonamento a fondo rischi; tale accantonamento, essendo riferibile a spese per il personale, dovrà essere imputato alla voce B.9 Spese per il personale e non alle voci B12 e B13 (che, come detto, sono da intendersi residuali).

Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili sono in linea generale rilevati alla voce B9d ("spese per il personale – trattamento di quiescenza e simili").

Nella voce B7 ("spese per servizi") rientrano invece gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato, gli accantonamenti ai fondi indennità suppletiva di clientela, ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'IMPORTANZA DI CLASSIFICARE CORRETTAMENTE UN FUTURO EVENTO PASSIVO INCOMBENTE SULL'IMPRESA

Risulta decisamente strategico, in questo ambito di rilevazioni contabili, riuscire a classificare correttamente il **grado di accadimento di un futuro evento passivo**, che incombe sull'impresa in questione.

A seconda, infatti, del grado di possibile verificarsi dell'evento temuto, si ha una determinata azione da porre in essere in ambito contabile.

Seguendo il dettato dell'OIC 31, possiamo distinguere nello specifico:

Possibilità di verificarsi dell'evento futuro passivo		Azione contabile/informativa da attuare
SICURO	<i>non ci sono dubbi che si materializzi la passività</i>	Iscrizione di un debito
PROBABILE	<i>l'accadimento è ritenuto verosimile, e quindi realizzabile (si tratta di passività esistenti, ma con esito incerto che si risolveranno in futuro)</i>	Accantonamento al relativo fondo
POSSIBILE	<i>l'evento dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, determinando un grado di accadimento inferiore al probabile (si ha quindi una ridotta possibilità di realizzazione)</i>	Indicazione in Nota Integrativa
REMOTO	<i>l'evento ha scarsissime possibilità di verificarsi, solo in presenza di situazioni ritenute eccezionali</i>	Nessun adempimento contabile o informativo

Oggetto di rilevazione contabile nei fondi rischi e oneri sono pertanto le fattispecie caratterizzate dal concetto di "potenzialità", intendendo per questa una situazione una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi, nel caso specifico, in una perdita.

Fatta questa premessa, entriamo nel dettaglio di come poter gestire in bilancio attraverso i fondi rischi ed i fondi oneri.

I FONDI RISCHI E I FONDI ONERI

I fondi per **rischi** rappresentano passività:

- di natura determinata (pertanto di evidente individuazione)
- con esistenza **probabile** (pertanto l'accadimento è ritenuto verosimile, e quindi, realizzabile; (in altre parole si potrebbe dire che è più facile che si realizzi che non il contrario);
- i cui valori sono stimati.

Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

Alcuni esempi di situazioni che possono dar corso ad accantonamenti a fondo rischi sono:

- controversie legali in corso con fornitori, clienti, concorrenti, interlocutori finanziari ecc, con possibilità di stimare la perdita, sulla base della richiesta di risarcimento avanzata dalla controparte, e la considerazione della probabilità di incorrere nella perdita stessa (sulla base, ad esempio, dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza per casi simili);
- nella grande distribuzione organizzata, rischio di rilevare perdite derivanti da differenze inventariali per le aziende commerciali;
- rischio di eventuali danni futuri per eventi atmosferici, che un'impresa prevede di sostenere in caso di perdurare di determinate condizioni meteorologiche;
- la presenza di polizze assicurative contro danni verso terzi, che prevedano una franchigia, al di sotto della quale gli oneri di risarcimento sono a carico dell'azienda stessa;
- eventuali contenziosi tributari in corso con l'Agenzia delle Entrate.

I fondi **oneri** sono costituiti invece a fronte passività:

- di natura determinata (anche in questo caso di evidente individuazione);
- con esistenza **certa** (pertanto è sicuro il verificarsi dell'evento connesso alla passività);
- per le quali si rende necessaria la stima:
 - dell'importo;
 - oppure della data di sopravvenienza.

Si tratta, quindi, di passività connesse a obbligazioni già assunte dall'impresa alla data di bilancio, ma che avranno la manifestazione numeraria ed effettiva negli esercizi successivi.

Esempi di fondi per oneri sono quelli istituiti per manutenzione ciclica, per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto, per operazioni e concorsi a premio, per resi di prodotti, per recupero ambientale, per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali e per fondi per contratti onerosi.

IL PROCESSO DI STIMA DELL'ACCANTONAMENTO E DEL FONDO

Diviene cruciale, in questo ambito, il procedimento con il quale si giunge alla **quantificazione dell'accantonamento** annuale a bilancio, e **l'entità del fondo stesso**.

Il principio contabile OIC 31 fornisce numerose indicazioni in tal senso:

- L'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ipotizzati come necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.
- Potrebbe capitare che la misurazione degli accantonamenti ai fondi non riesca a concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. I principi contabili consentono, tuttavia e in linea generale, di giungere comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In altre parole, l'accantonamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.
- Elementi utili e necessari, da considerare nel processo di stima, per la valutazione complessiva della congruità del fondo previsto, sono:
 - conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
 - elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
 - acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);
 - disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.

- La determinazione del quantum della passività (potenziale o probabile) deve essere eseguita attualizzando il valore futuro del danno che l'impresa potrebbe subire, considerando inoltre la probabilità che il rischio si concretizzi.
- La stima dovrà avvenire nel rispetto dei postulati di bilancio, e necessariamente nel rispetto dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità.
- La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio; considerata la relativa natura, i fondi per rischi e oneri sono caratterizzati da stime e congetture che devono essere oggetto di aggiornamento e revisione ad ogni chiusura del bilancio. Ne consegue che i fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente saranno oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.
- L'OIC 31 precisa opportunamente che i fondi rappresentano valori stimati, e che le eventuali rettifiche che emergono dall'aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori, ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico.

LE RILEVAZIONI CONTABILI NELL'AMBITO DEI FONDI RISCHI E ONERI

A) L'ACCANTONAMENTO A FONDO

Individuata la passività potenziale gravante sull'impresa, stabilito il suo grado di accadimento come almeno "probabile", e da ultimo, quantificato l'onere connesso, si può quindi procedere alla rilevazione contabile consistente nell'accantonamento al relativo fondo.

In particolare, l'accantonamento a fondo rappresenta la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell'esercizio, nei fondi per rischi e oneri; in concreto la scrittura si sostanzia nella rilevazione in Dare di un costo (l'accantonamento) al Fondo di stato patrimoniale passivo in Avere. I fondi sono iscritti nel rispetto del **principio di competenza economica**, a fronte di somme che si prevede verranno pagate, ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.

Esempio 1

L'impresa Alfa Srl stima al 31.12.2024 in 100.000 Euro la passività potenziale derivante da una causa in corso con il cliente Gamma Spa.

Alfa Srl ha provveduto a giungere a tale cifra dopo un'attenta fase di valutazione e stima, in base al parere dei suoi legali.

Siamo in presenza di un accantonamento a fondo rischi, in quanto la passività potenziale è:

- determinata
- ritenuta "probabile" (con quindi accadimento ritenuto verosimile)
- di importo stimato.

La relativa scrittura contabile con data 31.12.2024 sarà:

	Dare	Avere
Accantonamento per rischi cause in corso CE B.12	100.000	
Fondo cause in corso SP B.4		100.000

Esempio 2

L'impresa Alfa Srl, a fronte di un contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate riguardante maggiori imposte relative agli anni passati, prevedendo un esito negativo, decide di accantonare un importo di 50.000 Euro.

Siamo in presenza di un accantonamento a fondo rischi, in quanto la passività potenziale è:

- determinata
- ritenuta "probabile" (con quindi accadimento ritenuto verosimile)
- di importo stimato.

La relativa scrittura contabile sarà:

	Dare	Avere
Accantonamento imposte su reddito anni prec. CE 20	50.000	
Fondo imposte SP B.2		50.000

Esempio 3

L'impresa Alfa Srl costituisce un fondo relativo a operazioni per concorso a premi di 15.000 Euro, a fronte una promozione che prevede, per i clienti, l'assegnazione di premi estratti a sorte.

Siamo in presenza di un accantonamento a fondo oneri, in quanto la passività potenziale è:

- determinata
- certa nel suo verificarsi
- di importo oggettivo, ma con data di accadimento da stimare.

La relativa scrittura contabile sarà:

	Dare	Avere
Accantonamento concorsi a premio CE B.12	15.000	
Fondo concorsi a premio SP B.4		15.000

Esempio 4

Il 31/12/2024 la società Alfa Srl. decide di costituire un fondo oneri a fronte delle spese di manutenzione ordinaria, per un importo di 12.000 euro.

Siamo in presenza di un accantonamento a fondo oneri, in quanto la passività potenziale è:

- determinata
- certa nel suo verificarsi
- di importo oggettivo, o comunque stimabile in modo molto attendibile, ma con data di accadimento ancora non nota.

La relativa scrittura contabile sarà:

	Dare	Avere
Accantonamento fondo spese di manutenzione CE B.13	12.000	
Fondo spese di manutenzione SP B.4		12.000

B) L'UTILIZZO DEL FONDO

Nel momento poi in cui si realizza l'evento passivo ritenuto in primo momento come "potenziale", con conseguente sostenimento dei costi, dal punto di vista contabile si impiega direttamente il fondo, senza che ci sia rilevazione a conto economico.

In altre parole, non si ha rilevazione di costo in Dare (considerato che si aveva già imputato un costo, sotto forma di accantonamento, in precedenza), ma utilizzo, in diminuzione, del fondo precostituito.

Il principio contabile OIC 31 precisa che l'utilizzazione del fondo è effettuata infatti in modo diretto, e solo per quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito.

Negli esercizi successivi possono verificarsi **tre possibili situazioni**, in relazione al fondo costituito e l'effettivo onere, se manifestatosi.

Caso 1) *manifestazione dell'evento passivo per l'importo previsto*

- in questo caso si ha utilizzo integrale del fondo, senza ulteriori rilevazioni a conto economico.

Caso 2) *manifestazione dell'evento passivo per un importo maggiore di quanto previsto*

- il fondo iscritto non è quindi sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti, si rende necessario un ulteriore costo di esercizio da aggiungere; in questo caso la differenza negativa deve essere rilevata nelle voci di conto economico coerenti a quelle dell'accantonamento originario.

Caso 3) *manifestazione dell'evento passivo per un importo minore di quanto previsto*

- il fondo iscritto è quindi superiore rispetto all'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti, determinando un'eccedenza di fondo; in questo caso si procede alla riduzione (o eliminazione) del fondo eccedente, rilevando un componente positivo come sopravvenienza attiva, da collocare nella stessa area dove era stato rilevato il costo per accantonamento (area della produzione A-B o area finanziaria C).

Esempio 5

Con riferimento all'accantonamento per 100.000 Euro dell'Esempio 1, per la causa in corso con il cliente Gamma Spa, nell'esercizio successivo si ha il raggiungimento di un accordo transattivo sulla cifra di 110.000 euro.

Siamo pertanto nella casistica che il fondo appostato non risulta sufficiente a coprire la spesa; si rileva quindi:

- l'utilizzo integrale del fondo;

- l'ulteriore costo di 10.000 euro, da imputare nell'esercizio di manifestazione della passività.

La relativa scrittura contabile sarà:

	Dare	Avere
Fondo cause in corso SP B.4	100.000	
Costi di transazione B.7	10.000	
Banca C/c		110.000

Esempio 6

Con riferimento all'accantonamento per 12.000 Euro dell'esempio 4, per spese di manutenzione, nell'esercizio successivo si ricevono fatture di manutenzione per un importo complessivo di 11.000 euro (per semplicità non si considera l'Iva).

Siamo pertanto nella situazione che il fondo risulta eccedente rispetto alle spese effettivamente sostenute; si rileva quindi:

- lo storno integrale del fondo;

- una sopravvenienza attiva per 1.000 euro, ossia per l'importo sovrastimato l'anno precedente.

	Dare	Avere
Fondo spese di manutenzione SP B.4	12.000	
Sopravvenienza attiva CE A.5		1.000
Debiti verso fornitori		11.000

I CASI IN CUI NON DEVE ESSERE ISCRITTO IL FONDO PER RISCHI ED ONERI

Il principio contabile OIC 31 precisa le situazioni che inibiscono la rilevazione contabile di un accantonamento a fondo rischi e oneri; non può infatti iscriversi un fondo per:

1. rettificare i valori dell'attivo;
2. coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
3. effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
4. rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
5. rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote; qualora sia possibile (quindi non verosimile), si procederà a dare informazione della condizione di incertezza e del rischio correlato in nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile, mentre qualora la passività potenziale sia remota non si deve dare alcuna informazione in bilancio.

Da ultimo giova precisare e ribadire che i fondi per rischi ed oneri non devono essere confusi con i debiti che, al contrario, rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa.

Con riferimento ai "fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" (ossia gli accadimenti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio):

- devono essere recepiti nei valori di bilancio (in conformità al postulato della competenza) se evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, sebbene si manifesteranno solo dopo la chiusura dell'esercizio;
- di contro non devono essere recepiti nei valori di bilancio (in quanto di competenza dell'esercizio successivo), ma solo illustrati in Nota integrativa, eventuali accadimenti rilevanti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio.

ASPETTO FISCALI DEI FONDI RISCHI ED ONERI

Ai fini **IRES**, gli accantonamenti sono in linea generale componenti negativi **indeducibili**, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del TUIR (*"non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo"*).

A fronte, pertanto, di accantonamenti imputati a conto economico, si procederà in dichiarazione dei redditi a rilevare corrispondenti *"variazioni in aumento"* dal reddito imponibile.

Tali variazioni sono espressivi di una differenza temporanea (con conseguente rilevazione della fiscalità anticipata, se ne sussistono le condizioni), in quanto i relativi costi saranno deducibili negli esercizi successivi in cui i costi diventeranno certi, mediante la rilevazione di corrispondenti *"variazioni in diminuzione"*.

Di contro, e in deroga a quanto sopra, **sono invece deducibili**:

- Articolo 105 TUIR accantonamenti di quiescenza e previdenza;
- Articolo 106 TUIR accantonamenti per rischi su crediti nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti e comunque fino al 5% del medesimo valore risultante in bilancio alla fine dell'esercizio;
- Articolo 107 TUIR accantonamenti stanziati a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione di navi e aeromobili nel limite del 5% del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni; accantonamenti per spese di sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili nel

limite massimo, per ciascun bene, del 5% del costo del bene stesso e fino a quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative allo specifico bene sostenute negli ultimi 2 esercizi; accantonamenti per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio nel limite, rispettivamente, del 30% e del 70% dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, se distinti per esercizio per formazione.

Ai fini **IRAP** opera la **totale indeducibilità** degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, in quanto la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione (lettere A e B) dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del Codice civile), con esclusione delle voci previste ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13).

Considerato che gli accantonamenti per rischi ed ogni altro accantonamento sono rilevati in corrispondenza delle voci B12 e B13 del conto economico, si ha che non sono deducibili ai fini di tale imposta non assumono rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

L'indeducibilità opera anche in caso di eventuali accantonamenti rilevati in corrispondenza di voci diverse da B12 e B13.

Si pensi, ad esempio, a un eventuale accantonamento al fondo per spese legali, rilevato in conto economico in corrispondenza della voce B.7 Spese per servizi); il relativo accantonamento, sebbene non rilevato in B12/B13, non sarà rilevante ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

Si avrà la deduzione nel momento dell'effettivo sostenimento di tali costi e sempre che siano riconducibili alle voci dell'aggregato B espressamente rilevanti ai fini IRAP.

Le nuove norme in tema di rateazione delle cartelle esattoriali: cosa cambia dal 1° gennaio 2025



A cura di Luca Recchia

Nell'ambito delle scritture di assestamento, ossia di "chiusura bilancio", rientrano anche gli accantonamenti a fondi rischi e oneri, con lo scopo di imputare nel bilancio dell'esercizio le perdite o i debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, di cui, alla data di chiusura dell'esercizio, non sono determinati l'importo oppure la data in cui si manifesterà l'evento passivo.

Nel presente scritto si esaminano le principali caratteristiche contabili dei fondi rischi e oneri, secondo le norme del codice civile e del principio contabile dedicato, l'OIC 31, con un cenno anche al loro trattamento fiscale ai fini Ires ed Irap.

Nel corso del periodo 2024, il Governo ha emanato una serie di decreti fiscali collegati all'attuazione della c.d. riforma fiscale. In particolare, uno di essi, ha introdotto significative novità a decorrere dal 1° gennaio 2025 in materia di rateazione delle cartelle esattoriali.

In questa sede ci soffermeremo sulle le casistiche dei contribuenti persone fisiche, ovvero imprenditori individuali in contabilità semplificata. Con un intervento successivo, andremo a trattare le casistiche dei soggetti in regime di contabilità.

Vediamo nel dettaglio le novità citate.

ISTANZE PRESENTATE PER IMPORTI INFERIORI O UGUALI A EURO 120.000

Presentando domanda di rateazione, anche *on line*, è possibile ottenere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, per importi inferiori o pari a Euro 120.000. Tale richiesta può essere effettuata dal contribuente, attraverso una semplice dichiarazione, con cui il contribuente stesso dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria. Dal canto suo, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di:

- **84 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- **96 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- **108 rate** mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Attenzione: Per definire l'importo di Euro 120.000, vanno considerate le somme comprese in ciascuna richiesta di dilazione (e non il debito complessivo del contribuente).

Le nuove disposizioni estendono, pertanto, il numero massimo di rate concedibili “a semplice richiesta” fissato per le domande presentate sino alla data del 31.12.2024 in n. 72 rate.

ISTANZE PRESENTATE PER IMPORTI INFERIORI O UGUALI A EURO 120.000 PER I QUALI SI RICHIEDE UNA DILAZIONE MAGGIORE

Il contribuente, tramite apposita richiesta, può richiedere una dilazione maggiore rispetto alle “canoniche” 84 rate, in questo caso **documentando** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, Agenzia Entrate Riscossione può concedere la rateizzazione:

- da **85** a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni **2025 e 2026**;
- da **97** a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028**;
- da **109** a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal **01.01.2029**.

Sia nel caso di istanza su semplice richiesta (di cui al punto 1), sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere comunque inferiore a Euro 50.

ISTANZE PER SOMME DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 120.000

Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo **superiore a Euro 120.000** (valori che, ripetiamo, vanno considerati guardando le singole richieste di dilazione), il contribuente **deve documentare in ogni caso** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle Entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, **sino ad un massimo di 120 rate mensili**.

TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: COME VIENE RAPPRESENTATA

Precedentemente, abbiamo visto come **l’obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria** sia necessario nei seguenti casi:

- per istanze di importo inferiore o uguale a Euro 120.000, per le quali viene richiesto un piano che ecceda le “canoniche” 84 rate;
- per istanze di importo superiore a Euro 120.000.

Al riguardo, l’art. 19 DPR n. 602/1973, nonché il Decreto ministeriale 27/12/2024 del Vice-Ministro dell’economia e finanze, stabiliscono i parametri e le modalità di applicazione, nonché la documentazione necessaria con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione deve valutare la **sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria** e determinare il numero **massimo di rate concedibili**.

Tali valutazioni devono essere effettuate avendo riguardo:

- all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati. Al riguardo per questi soggetti assume rilevanza il c.d. indice “N”;
- all’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all’Indice Beta per i condomini.

Persone fisiche e imprese individuali in contabilità semplificata

Per questi soggetti la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria si considera soddisfatta quando **l'indice "N" assume un valore superiore a 1**.

Come si calcola questo indicatore? Qui di seguito la formula:

$N = \text{Debito} / (\text{Isee mensile} \times \text{Coefficiente percentuale})$ dove:

- Debito = Importo da rateizzare + importo debito residuo eventuale in rateazione;
- Isee mensile = Isee/12;
- Coefficiente percentuale: valore rilevabile dalla colonna B della tabella 1.1. inserita nell'allegato 1 del Decreto ministeriale 27/12/2024. Si consideri che questa tabella applica un coefficiente percentuale differenziato in base al valore dell'indicatore ISEE.

Al verificarsi della condizione per cui l'indice "N" è superiore al valore di "1", e considerando l'importo minimo di ciascuna rata pari ad almeno 50 Euro, la situazione si differenzia a seconda dei casi:

- nel caso in cui si operi con richieste relative a somme di importo superiore a Euro 120.000 il numero di rate concedibili, nel numero massimo di 120, è pari al valore assunto dall'indice "N";
- per le richieste relative a somme di importo pari o inferiore a Euro 120.000, invece, il numero massimo di rate concedibili è pari al valore dell'indice "N", a condizione che questo indicatore assuma un valore pari o superiore a 85. Diversamente, il numero massimo di rate concedibili è pari a 84, come previsto per i piani di rateazione ordinaria.

A titolo esemplificativo, qualora il valore ISEE annuale sia pari a 24.000 Euro e il debito da rateizzare sia pari a 50.000 Euro, il numero massimo di rate concedibili sarà pari a 104:

Indice $N = 50.000 / (2.000 \times 0,24) = 104$ rate, dove il coefficiente è pari al 24% per Isee compreso tra Euro 20.000 ed Euro 25.000.

Il contratto di sponsorizzazione sportiva

a cura di LAURA GABURRO

PREMESSA

Con il contratto di sponsorizzazione sportiva l'atleta si impegna, dietro compenso, ad utilizzare i prodotti e i servizi dello sponsor e/o ad applicarne il nome ed il logo sul proprio abbigliamento. In tal modo lo sponsor desidera accrescere la propria riconoscibilità e dunque raggiungere un vasto pubblico con il proprio "brand" beneficiando dell'interesse dei media e dell'immagine dell'atleta e/o delle manifestazioni alle quali lo stesso partecipa. Spesso la prestazione dello sponsor, oltre al pagamento di un corrispettivo, comprende la cessione gratuita dei propri prodotti e/o servizi all'atleta.

Lo scopo principale della sponsorizzazione, pertanto, è quello commerciale.

Dal punto di vista giuridico il contratto di sponsorizzazione sportiva è un contratto a "a forma mista" in quanto comprende elementi di varie tipologie contrattuali tipiche quali il contratto di mandato, d'opera, di compravendita e di comodato.

Si riporta di seguito un *fac-simile* di tale tipologia di contratto.

FAC-SIMILE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA

Tra:

- il Sig....., nato a, il, C.F., ai fini del presente contratto domiciliato in, Via, presso (di seguito "atleta"),

e
- la **società**, con sede legale in, Via, C.F. e P. IVA, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Sig., che in tale veste interviene al presente contratto (di seguito "sponsor"),

premessi che

- a) L'atleta è uno sportivo di (indicare la disciplina specifica) che ha conseguito successi a livello ____, conquistando un elevato grado di notorietà e popolarità
- b) Lo sponsor commercializza (descrizione del prodotto) e puntando ad una vasta distribuzione sul mercato è interessato ad instaurare con l'atleta un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la diffusione del proprio marchio e dei prodotti dallo stesso contraddistinti, sfruttando l'immagine dell'atleta e l'attività sportiva dallo stesso esercitata;
- c) le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Doveri dell'atleta

L'atleta è tenuto a esibire il logo dello sponsor durante le attività sportive (compreso l'allenamento).

L'atleta s'impegna a utilizzare gli oggetti dell'equipaggiamento messi a disposizione dallo sponsor nell'ambito dell'esercizio della sua disciplina sportiva, nonché ad indossare l'abbigliamento per il tempo libero messi a disposizione dallo sponsor con il relativo logo in tutte le uscite pubbliche, anche se non direttamente correlate con l'esercizio della disciplina sportiva.

Art. 3 Diritti dello sponsor

L'atleta autorizza lo sponsor ad impiegare e a sfruttare il proprio nome e la propria immagine per qualsiasi uso pubblicitario, principalmente attraverso poster, fotografie, manifesti, cartoline, filmati televisivi, adesivi ed indumenti, purché non ne derivi discredito all'atleta e con questo preventivamente concordati.

Art. 4 Doveri dello sponsor

Lo sponsor, a titolo di corrispettivo, verserà all'atleta la somma di euro (euro/00), con le seguenti modalità e scadenze:

- €, alla sottoscrizione del presente contratto mediante _____;
- € in n. rate mensili con scadenza il giorno di ogni mese (oppure € da corrispondersi entro e non oltre mediante _____).

Oltre al pagamento del suddetto importo, all'inizio di ogni anno contrattuale lo sponsor si impegna a mettere a disposizione dell'atleta i seguenti articoli _____ che gli vengono ceduti (*in alternativa: che dovrà restituire alla fine di ogni anno contrattuale*)

Art. 5 Esclusiva

In vigore del presente contratto, lo sponsor avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'atleta per il settore merceologico in cui lo sponsor opera e l'atleta non potrà, né direttamente né indirettamente, neppure parzialmente, anche senza scopo di lucro, attribuire tale diritto ad altro soggetto. L'atleta s'impegna, quindi, a non promuovere, con alcun mezzo, marchi di imprese operanti in concorrenza con lo sponsor.

Art. 6 Obblighi delle parti

Le parti s'impegnano a dare esecuzione al presente contratto secondo i principi di correttezza, diligenza e buona fede.

Le parti s'impegnano altresì a rispettare l'immagine e il diritto di riservatezza dell'altro.

Nel caso di condotte poste in essere dall'atleta, sia nell'ambito della propria attività sportiva (a titolo esemplificativo, sanzioni per comportamenti gravemente antisportivi), che nella vita privata, che possano incidere sulla buona immagine e reputazione dell'atleta, è facoltà dello sponsor recedere dal contratto.

In tal caso, l'atleta dovrà restituire la parte del corrispettivo eventualmente già ricevuto per il periodo successivo al recesso, fermo il diritto dello sponsor al risarcimento dei danni.

Art. 7 Durata del contratto

Il contratto avrà decorrenza dal/...../..... e termine al/...../..... senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna, salvo rinnovo, da comunicarsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r o p.e.c., almeno mesi prima della predetta scadenza e/o delle successive rinnovazioni. (È possibile prevedere già un aumento del corrispettivo in caso di rinnovo prevedendo che *"Le condizioni normative del rinnovo saranno identiche al presente contratto; quelle economiche saranno aumentate del%".*)

Art. 8 Modifica contrattuale

Ogni modifica al contenuto del presente contratto dovrà avere forma scritta.

Art. 9 Divieto di cessione

Il presente contratto è da intendersi concluso intuitu fiduciae. È fatto divieto alle parti di cedere a terzi lo stesso e i diritti che da esso scaturiscono.

Art. 10 Inadempimento contrattuale e risoluzione

Il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni assunte col presente contratto determina la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fermo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato.

Art. 11 Clausola penale

In caso di violazione dell'obbligo di esclusiva di cui all'art. 5 del presente contratto, l'atleta dovrà corrispondere allo sponsor una penale convenzionale pari ad € _____, oltre al risarcimento del danno ulteriore.

Art. 12 Mediazione e Foro competente (clausola facoltativa)

Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., al fine di tentarne la definizione in via bonaria, verranno devolute ad un organismo di mediazione.

e/o

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di (anche tale clausola è a discrezione delle parti, ben potendo queste ultime decidere di non concordare nulla e lasciare che la competenza dell'Autorità Giudiziaria segua le regole previste dal codice di procedura civile).

Art. 13 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente contratto, le parti fanno pieno riferimento alle norme vigenti in materia ed agli usi e consuetudini locali.

Art. 14 Registrazione

La registrazione del presente contratto avverrà a cura e spese di(oppure a cura di, con spese a carico di entrambe le parti, per la giusta metà).

Art. 15 Privacy

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti le disposizioni del D.Lgs. 196/2003, e ss. mm. (Reg.Ue. 679/2016 DSGVO).

Le parti, ai fini della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati, unicamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto.

Luogo....., data....

Lo sponsor

.....

L'Atleta

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (doveri dell'atleta) 3 (diritti dello sponsor), 4 (doveri dello sponsor), 5 (esclusiva), 6 (obblighi delle parti), 7 (durata del contratto), 8 (modifica contrattuale), 9 (divieto di cessione), 10 (inadempimento contrattuale e risoluzione), 11 (clausola penale) 12 (mediazione e foro competente), 14 (registrazione) del presente contratto

Lo sponsor

.....

L'Atleta

.....

[Clicca qui per scaricare in formato word](#)

5 modi in cui l'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il lavoro in ufficio



A cura di **Mario Alberto Catarozzo**

L'alba di una nuova era professionale è già qui, sotto i nostri occhi. Se vi sembra esagerata questa affermazione, allora continuate a leggere e formatevi la vostra opinione personale su ciò che sta accadendo. Mentre il dibattito sull'Intelligenza Artificiale (AI) continua ad animare i media e le discussioni tra addetti ai lavori, la realtà ci mostra che questa tecnologia sta già ridisegnando profondamente il modo in cui lavoriamo, collaboriamo e prendiamo decisioni all'interno degli studi professionali e delle aziende. Non si tratta più di fantascienza o di proiezioni futuristiche: l'AI è entrata velocemente e inesorabilmente nella nostra quotidianità lavorativa, trasformandola in modi che solo pochi anni fa sarebbero stati difficili da immaginare.

I PRINCIPALI CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA QUOTIDIANITÀ IN UFFICIO

Immaginate di entrare in uno studio professionale moderno o in un ufficio aziendale di ultima generazione. A prima vista, tutto potrebbe sembrare familiare: scrivanie, computer, sale riunioni. Ma sotto questa apparente normalità, una rivoluzione tecnologica sta cambiando radicalmente il modo in cui il lavoro viene svolto. L'Intelligenza Artificiale ha iniziato a permeare ogni aspetto della nostra giornata lavorativa, dalle attività più semplici alle decisioni strategiche più complesse. Vediamo i principali cambiamenti in atto nel lavoro quotidiano:

1. L'AUTOMAZIONE INTELLIGENTE: OLTRE LA SEMPLICE MECCANIZZAZIONE

Quando parliamo di automazione attraverso l'AI, non ci riferiamo più alla semplice meccanizzazione di compiti ripetitivi. L'evoluzione tecnologica ha portato a sistemi che apprendono, si adattano e migliorano costantemente. Prendiamo ad esempio uno studio legale moderno: oggi, l'AI non si limita a catalogare documenti, ma è in grado di analizzare migliaia di precedenti legali in pochi secondi, identificare pattern rilevanti e suggerire strategie processuali basate su analisi predittive.

Gli strumenti di automazione basati su AI hanno raggiunto livelli di sofisticazione che permettono di gestire intere sequenze di processi aziendali. Un esempio concreto: in uno studio commercialista, l'AI può automaticamente estrarre dati da fatture e documenti fiscali, categorizzarli, verificarne la conformità normativa e preparare report preliminari, lasciando ai professionisti il tempo di concentrarsi sull'analisi strategica e la consulenza ai clienti.

2. LA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE

La comunicazione professionale ha subito una metamorfosi profonda grazie all'AI. Le piattaforme collaborative come Microsoft Teams e Slack non sono più semplici strumenti di messaggistica, ma veri e propri ecosistemi intelligenti che facilitano il lavoro di squadra.

Gli assistenti virtuali basati su AI possono ora:

- trascrivere e sintetizzare automaticamente le riunioni;
- tradurre in tempo reale conversazioni multilingue;
- suggerire azioni di follow-up basate sul contenuto delle discussioni;
- identificare potenziali conflitti di calendario e proporre soluzioni ottimali;

Ma l'impatto più significativo si osserva nella qualità dell'interazione. Gli algoritmi di AI analizzano i *pattern* comunicativi per suggerire i momenti migliori per le riunioni, identificare i partecipanti chiave e persino proporre l'agenda più efficace basandosi su dati storici e obiettivi del progetto.

3. L'ANALISI PREDITTIVA: IL NUOVO PARADIGMA DECISIONALE

L'analisi dei dati potenziata dall'AI sta rivoluzionando il processo decisionale nelle organizzazioni. Non si tratta più di semplice *business intelligence*, ma di vera e propria "intelligenza aumentata". Gli strumenti di analisi predittiva come Tableau AI e Power BI non si limitano a mostrare cosa è successo, ma prevedono scenari futuri con un livello di accuratezza sempre crescente.

Casi concreti di applicazione

Nel settore finanziario, l'AI sta trasformando la gestione del rischio e la pianificazione strategica. Un esempio illuminante viene da uno studio di consulenza finanziaria di Milano, dove l'implementazione di strumenti di AI ha permesso di:

- Anticipare trend di mercato con un'accuratezza del 85%;
- Identificare anomalie nelle transazioni prima che diventassero problematiche
- Personalizzare strategie di investimento basate su profili di rischio dinamici
- Automatizzare il reporting normativo riducendo gli errori del 95%

L'impatto sulla produttività e l'efficienza

La vera rivoluzione dell'AI si manifesta nell'incremento della produttività. Secondo recenti studi, l'implementazione di soluzioni di AI negli studi professionali ha portato a:

Area di impatto	Miglioramento medio
Tempo risparmiato su attività routine	40%
Accuratezza nella gestione documenti	95%
Velocità di risposta ai clienti	60%
Riduzione errori operativi	75%

4. LA PERSONALIZZAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

L'AI sta ridefinendo anche il concetto di "posto di lavoro", rendendolo più adattivo e personalizzato. Le piattaforme HR potenziate dall'AI, come Workday e SAP SuccessFactors, non si limitano più alla gestione amministrativa, ma creano veri e propri percorsi di sviluppo professionale personalizzati.

Il benessere organizzativo nell'era dell'AI

L'attenzione al benessere dei collaboratori ha assunto una nuova dimensione grazie all'AI. I sistemi intelligenti possono:

- Monitorare i livelli di stress attraverso l'analisi dei pattern di lavoro
- Suggerire pause e momenti di recupero ottimali
- Identificare precocemente segnali di burnout
- Proporre attività di team building basate su analisi comportamentali

5. LA FORMAZIONE CONTINUA PERSONALIZZATA

L'apprendimento continuo è diventato più efficace grazie all'AI. I sistemi di formazione adattiva possono:

- Creare percorsi di apprendimento personalizzati
- Adattare il contenuto in base al ritmo di apprendimento
- Identificare gap di competenze e suggerire corsi mirati
- Misurare l'efficacia dell'apprendimento in tempo reale

LA SICUREZZA INFORMATICA NELL'ERA DELL'AI

La cybersecurity ha assunto un ruolo centrale nella gestione degli studi professionali e delle aziende. L'AI ha trasformato la sicurezza da reattiva a proattiva, con sistemi innovativi che utilizzano algoritmi avanzati per:

- Prevenire attacchi prima che si verifichino
- Identificare comportamenti anomali in tempo reale
- Automatizzare le risposte agli incidenti di sicurezza
- Proteggere i dati sensibili dei clienti

LE SFIDE DELLA PRIVACY E DELLA CONFORMITÀ NORMATIVA

L'implementazione dell'AI solleva importanti questioni di privacy e conformità. Gli studi professionali devono bilanciare l'innovazione con la protezione dei dati, considerando:

- Il rispetto del GDPR e delle normative sulla privacy
- La trasparenza nell'uso degli algoritmi
- La gestione del consenso informato
- La protezione dei dati sensibili dei clienti

IL FUTURO DEL LAVORO: SCENARI E PROSPETTIVE

L'evoluzione dell'AI nel contesto professionale continuerà ad accelerare. Per il 2025, gli analisti prevedono:

- Una maggiore integrazione tra AI e processi decisionali strategici
- L'emergere di nuovi ruoli professionali legati all'AI
- La trasformazione delle competenze richieste
- L'evoluzione dei modelli organizzativi

Per rimanere competitivi in questo scenario in evoluzione, gli studi professionali devono:

- Investire nella formazione continua del personale
- Aggiornare le infrastrutture tecnologiche
- Sviluppare una cultura dell'innovazione
- Mantenere un approccio centrato sull'umano

L'Intelligenza Artificiale non è più una tecnologia del futuro, ma una realtà che sta trasformando profondamente il modo in cui lavoriamo. Va mantenuto, dunque, un equilibrio tra innovazione tecnologica e dimensione umana, in modo da poter trovare quel giusto compromesso tra innovazione, efficienza e dimensione umana. La chiave

del successo non sarà tanto nell'adozione acritica della tecnologia, quanto nella capacità di integrarla in modo intelligente nei processi esistenti, valorizzando le competenze umane e creando sinergie positive tra professionisti e sistemi di AI. Come sempre, l'intelligenza artificiale non basta, deve essere accompagnata dall'intelligenza umana.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2025: Euro 130 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Recchia – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Mario Alberto Catarozzo, Federico Dal Bosco, Laura Gaburro, Massimo Gamberoni, Luca Malaman, Emanuele Pisati, Luca Recchia, Stefano Rossetti, Vincenzo Verrusio

Chiuso in redazione il 20 gennaio 2025

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 84892710

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2025 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)